

Pratica Lavoro

Settimanale operativo di aggiornamento
per l'amministrazione del personale

Novità per il lavoro
Decreto milleproroghe

Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Legge di stabilità 2014

Lavoratori italiani all'estero
Retribuzioni convenzionali

Comparto artigiano
Fondo di solidarietà bilaterale



4

2014

Anno XV, 25 gennaio 2014, n. 4 - Direzione e redazione: Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (Mi)
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano



IPSOA

Gruppo Wolters Kluwer



INDICITALIA

Gruppo Wolters Kluwer

Collana **Lavoro&Ispezioni**

di Pierluigi Rausei



ILLECITI e SANZIONI

Il volume **fornisce un aggiornamento completo sul panorama delle sanzioni penali e amministrative** nella vigente legislazione sociale e del lavoro, anche con riguardo alla previdenza obbligatoria e alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tenendo conto della giurisprudenza e della prassi amministrativa. **Suddiviso in sei parti**, presenta una **impostazione di carattere sistematico** che organizza e propone ogni singola fase in funzione della regolare costituzione e del corretto svolgimento del rapporto di lavoro. A completamento di ogni capitolo le tabelle che riportano e sintetizzano tutte le ipotesi di illecito e le relative sanzioni, anche con riferimento alle modalità di pagamento e di estinzione agevolata.

di **Pierluigi Rausei**

pagg. 1.460, **€ 50,00**

Codice: 00139513



Acquista
su www.shop.wki.it



Rivolgiti alle migliori
librerie della sua città



Contatta
un agente di zona
www.shop.wki.it/agenzie



Contattaci
02.82476.794
info.commerciali@wki.it

Normativa

NAZIONALE	169
Inasprimento delle sanzioni in materia di lavoro irregolare ed orario	
Notizia	169
<i>D.L. n. 145 del 23 dicembre 2013; Min. lavoro - Lett. circ. n. 22277 del 27 dicembre 2013</i>	
Legge di stabilità 2014	
Notizia	170
<i>Legge n. 147 del 27 dicembre 2013</i>	
Decreto milleproroghe - Novità per il lavoro	
Notizia	175
<i>D.L. n. 150 del 30 dicembre 2013</i>	
Retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani all'estero	
Notizia	176
<i>D.M. 23 dicembre 2013</i>	
ASpl - Estensione alle stabilizzazioni	
Notizia	176
<i>Inps - Circ. n. 175 del 18 dicembre 2013</i>	
Lavoro accessorio - Indicazioni operative	
Notizia	178
<i>Inps - Circ. n. 176 del 18 dicembre 2013; Inps - Circ. n. 177 del 19 dicembre 2013; Inail - Circ. n. 63 del 19 dicembre 2013</i>	
Riduzione contributiva nell'edilizia per l'anno 2013 - Modalità operative	
Notizia	181
<i>Inps - Circ. n. 178 del 19 dicembre 2013</i>	
Associati in partecipazione - Domanda di stabilizzazione	
Notizia	182
<i>Inps - Msg. n. 20906 del 19 dicembre 2013</i>	
Gestione Separata - Applicazione per la gestione delle deleghe indirette	
Notizia	183
<i>Inps - Msg. n. 20976 del 20 dicembre 2013</i>	
Coop agricole - Agevolazioni premi Inail	
Notizia	184
<i>Inail - Circ. n. 60 del 16 dicembre 2013</i>	
Tasso di interesse legale anno 2014	
Notizia	186
<i>Inail - Circ. n. 62 del 19 dicembre 2013</i>	
Lavoratori extracomunitari non stagionali - Programmazione flussi 2013	
Notizia	186
<i>D.P.C.M. 25 novembre 2013; Min. interno - Circ. n. 7550 del 16 dicembre 2013; Min. lavoro - Circ. n. 6934 del 16 dicembre 2013</i>	
Riposi giornalieri e settimanali	
Focus	189
Legislazione e Prassi	
Rassegna	197
Adempimenti dal 18 gennaio al 1° febbraio 2014	
Scadenario	202
CONTRATTI	207
Comparto artigiano	
Notizia	207
<i>Accordo interconfederale 29 novembre 2013</i>	

Contrattazione

Giurisprudenza

Dirigenti - Aziende autotrasporto

Notizia	208
<i>Accordo 18 dicembre 2013</i>	

Dirigenti - Aziende alberghiere

Notizia	208
<i>Accordo 9 dicembre 2013</i>	

Autotrasporto merci e logistica

Notizia	209
<i>Ipotesi di accordo 17 dicembre 2013</i>	

Cooperative sociali

Notizia	210
<i>Accordo 31 ottobre 2013</i>	

Dati tabellari

SENTENZE	212
---------------------------	-----

Licenziamento successivo al matrimonio: presunzione di nullità

Notizia	
<i>Cassazione sez. lav. n. 27055 del 3 dicembre 2013</i>	

TABELLE	214
--------------------------	-----

Retribuzioni convenzionali italiani all'estero 2014

Tabelle	214
--------------------------	-----

Codici di autorizzazione INPS

Codici in vigore al 1° gennaio 2014	219
--	-----

PraticaLavoro

Settimanale operativo di aggiornamento per l'amministrazione del personale

Editorie

Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1, Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI)
<http://www.ipsoa.it>

Direttore responsabile
Giulietta Lemmi

Redazione

Roberta Antonelli, Annamaria Barzaghi, Valentina Basile,
Raffaella Chillé, Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi,
Evelina Pisu, Francesca Procesi, Stefania Sabatini,
Barbara Settini, Alessandra Tedeschi,
Barbara Trillò, Roberta Valentini, Alessandra Vitelli

Realizzazione grafica

Ipsos - Gruppo Wolters Kluwer

Fotocomposizione

Sinergie Grafiche Srl
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02/57789422

Stampa

GECA S.r.l. - Via Monferrato, 54
20098 San Giuliano Milanese (MI) - Tel. 02/99952

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 607
del 18 settembre 2000

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento
Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46)
art. 1, comma 1, DCB Milano

Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n. 3353
vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991.

Iscrizione al R.O.C. n. 1702

Contributi redazionali

Per informazioni in merito
a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:
Indicitalia Redazione

Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma
Tel. 06.203815.78 (legale-amministrativa)
Tel. 06.203815.79 (contratti collettivi)
Fax 06.203815.54
e-mail: normativalegale@indicitalia.it
contratticollettivi@indicitalia.it

Amministrazione

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri, arretrati,
cambi d'indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:

- Ipsos Servizio Clienti
Casella postale 12055 - 20120 Milano
Tel. 02.82476.1

Fax 02.82476.799

Servizio risposta automatica:

Tel. 02.82476.999

e-mail: servizio.clienti@ipsoa.it

- Indicitalia Servizio Clienti

Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma

Tel. 06.20381238

Fax 06.203815.45

e-mail: assistenza.clienti@indicitalia.it

Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare:
gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione,
e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi
entro 30 gg. prima della data di scadenza a mezzo
raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1 Pal. F6 Milanofiori 20090 Assago (MI).
Servizio Clienti: tel. 02 824761 - e-mail: servizio.clienti@ipsoa.it -
www.ipsoa.it/servizioclienti

Indirizzo Internet

Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione
on line della Rivista, consultabile all'indirizzo www.ipsoa.it

Italia: Euro 186,00

Esteri: Euro 372,00

Prezzo copia: Euro 8,00

Arretrati

Prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento.

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è
comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 20/10/1972,
n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni
e integrazioni.

Pubblicità:

db Consulting
EVENTS & ADVERTISING

db Consulting srl Event & Advertising
via Leopoldo Gasparotto 168 - 21100 Varese
tel. 0332/282160 - fax 0332/282483
e-mail: info@db-consult.it
www.db-consult.it

Egregio abbonato,

ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,

La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su
database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l.,
con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6,
20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da
quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l.
utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e
contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta
elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4,
del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di
prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente
vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui
all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai
Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per
violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai
fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e
comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato
dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione
scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY -
Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090
Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

Inasprimento delle sanzioni in materia di lavoro irregolare ed orario

D.L. 23 dicembre 2013, n. 145

Min. lavoro, lett. circ. 27 dicembre 2013, n. 22277

Il **decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145**, contenente interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», è stato pubblicato sulla *G.U. n. 300 del 23 dicembre 2013* ed è entrato in vigore il 24 dicembre 2013.

Per quanto concerne la materia lavoro, il decreto contiene, tra l'altro, una piccola ma incisiva serie di misure di rilievo sanzionatorio e ispettivo. Nello specifico, l'art. 14, rubricato «Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare», si occupa espressamente di:

- ridefinire il sistema sanzionatorio in materia di contrasto al lavoro sommerso, sia con riguardo alla maxisanzione che in merito alla sospensione dell'impresa;
- ridefinire il sistema sanzionatorio amministrativo in materia di durata media dell'orario di lavoro, di riposi giornalieri e settimanali;
- prevedere uno stringente coordinamento ispettivo fra Ministero del lavoro vigilante ed Inps ed Inail vigilati;
- autorizzare una procedura straordinaria per l'assunzione di 250 ispettori del lavoro.

Maxisanzione contro il sommerso e sospensione dell'attività di impresa

L'art. 14, comma 1, lett. a), del D.L. n. 145/2013 prevede che:

- l'importo delle sanzioni amministrative connesse all'impiego di lavoratori in nero di cui all'art. 3 del D.L. n. 12/2002, è aumentato del 30%. Inoltre, in tali ipotesi, è esclusa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004;
- l'importo delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008 è aumentato del 30%.

Per stabilire in concreto la disciplina sanzionatoria da applicare, il Ministero del lavoro, con la **lettera circolare 27 dicembre 2013, n. 22277**, ha chiarito che i nuovi importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (pari ora ad euro 1.950 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e ad euro 3.250 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), in quanto mere «somme aggiuntive», trovano ap-

plicazione in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre 2013, anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data.

Quanto alle violazioni in materia di impiego di lavoratori «in nero», poste in essere dal 24 dicembre 2013, il Ministero ritiene opportuno che la notificazione dei relativi verbali, attesa peraltro la possibilità che la stessa notificazione può effettuarsi entro il termine di 90 giorni dalla definizione degli accertamenti, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981, venga effettuata dopo la conversione in legge del D.L. n. 145/2013. Solo successivamente alla definitiva efficacia della disposizione contenuta nell'art. 14 del decreto-legge, infatti, sarà possibile commisurare con certezza i relativi importi sanzionatori.

Le medesime violazioni in materia di impiego di lavoratori «in nero», poste in essere prima del 24 dicembre 2013, sono, invece, soggette alla disciplina sanzionatoria (ivi compresa la procedura di diffida per quanto concerne la c.d. maxisanzione per lavoro «nero») già prevista prima dell'intervento del D.L. n. 145/2013.

Sanzioni per l'orario di lavoro

L'art. 14, comma 1, lett. b), del D.L. n. 145/2013 stabilisce che gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/2003, in materia di orario di lavoro, con esclusione delle sanzioni previste dall'art. 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono decuplicate.

Pertanto, le fattispecie di illecito in materia di orario di lavoro interessate dall'incremento punitivo dettato dal D.L. n. 145/2013 sono soltanto quelle attinenti al superamento dei limiti massimi di durata della prestazione lavorativa settimanale, al mancato riposo giornaliero e al mancato riposo settimanale.

Anche per le violazioni in materia di durata media dell'orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali poste in essere dal 24 dicembre, il Ministero del lavoro ritiene opportuno che la notificazione dei relativi verbali venga effettuata dopo la conversione in legge del D.L. n. 145/2013. Le medesime violazioni poste in essere prima del 24 dicembre rimangono, invece, soggette alla disciplina sanzionatoria prevista prima dell'intervento del D.L. n. 145/2013.

Coordinamento ispettivo di Ministero del lavoro, Inps e Inail

Una ulteriore disposizione dettata in tema di semplificazione dei controlli ispettivi in materia di lavoro è contenuta nell'art. 14, comma 1, lett. d), del D.L. n. 145/2013.

La norma prevede, infatti, che ferme restando le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 124/2004, al fine di assicurare il migliore e più razionale utilizzo del personale ispettivo da parte degli Istituti e degli

Enti che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie, la programmazione delle verifiche ispettive, che tali Enti ed Istituti intendono svolgere, sia in sede centrale che territoriale, è sottoposta all'approvazione da parte delle rispettive strutture (centrali e territoriali) del Ministero del lavoro.

Il legislatore, dunque, mostra di voler evitare duplicazioni di interventi ispettivi da parte di Inps e Inail, rispetto alle attività di vigilanza poste in essere dalle Direzioni territoriali del lavoro (Dtl).

Legge di stabilità 2014

Legge 27 dicembre 2013, n. 147

La **legge 27 dicembre 2013, n. 147**, pubblicata sul *Supplemento Ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2013, n. 302*, reca la legge di stabilità per l'anno 2014, che contiene rilevanti novità in materia di lavoro e previdenza, nonché in materia fiscale.

La legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Incentivi ai lavoratori dei call center (Art. 1, c. 22)

Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di call center, in favore delle aziende che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto entro i termini stabiliti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013, è concesso, per l'anno 2014, un incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di dodici mesi, nel rispetto dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione.

L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di 200 euro per lavoratore. Il valore annuale dell'incentivo non può superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non può comunque superare il 33% dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge in argomento, per il personale stabilizzato entro i termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013.

Fornitura di lavoro temporaneo nel settore portuale (Art. 1, c. 108)

Nel settore portuale, qualora un'impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, versi in stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al fine di sostenere l'occupazione, di favorire i processi di riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza del porto, l'ente di gestione del porto può destinare una quota, comunque non eccedente il 15%, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell'occupazione, nonché al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. I contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5% all'anno. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia di tale sostegno, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori.

Detrazioni Irpef su redditi di lavoro dipendente (Art. 1, c. 127)

Cambiano le detrazioni Irpef sui redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 13 del TUIR.

In particolare, viene stabilita l'applicazione di una detrazio-

ne dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

- a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro (ovvero a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato);
- b) 978 euro, aumentato del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 8.000 euro, ma non a 28.000 euro;
- c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.

Viene, inoltre, soppresso il meccanismo di eventuali incrementi della detrazione di cui alla precedente lettera c) - incrementi variabili da 10 a 40 euro.

Premi Inail (Art. 1, cc. 128-131)

Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, viene stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Tale decreto dovrà definire anche le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti disposizioni: art. 8 della legge n. 493/1999; art. 72 del D.Lgs. n. 276/2003; D.M. 28 marzo 2007; art. 5 del D.P.R. n. 1403/1971.

Inoltre, viene previsto che:

- la riduzione dei premi e contributi di cui sopra è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- l'aggiornamento dei premi e contributi è operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale regi-

strato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo;

- a decorrere dall'anno 2016, l'Inail effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Sempre riguardo all'Inail, viene disposto che, con effetto dal 1° gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella «tabella indennizzo danno biologico» di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 38/2000, in via straordinaria, è riconosciuto un aumento delle indennità dovute dall'Inail a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico, di non oltre il 50% della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'Istat intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 (le regole operative saranno approvate con apposito D.M.).

Viene anche modificato l'art. 85, comma 1, D.P.R. n. 1124/1965 (T.U. infortuni), prevedendo che se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti una rendita nella misura prevista dallo stesso art. 85 ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120, T.U. infortuni.

Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'art. 116, T.U. infortuni.

Infine, si provvede all'individuazione dei beneficiari delle prestazioni a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. In particolare, si specifica che i beneficiari sono il coniuge superstite ed i figli (legittimi, naturali o adottivi); in mancanza di tali soggetti, i beneficiari sono gli ascendenti ed i genitori adottanti, qualora siano a carico del defunto, ed i fratelli o sorelle, se conviventi con l'infortunato ed a suo carico.

Cuneo fiscale (Art. 1, c. 132)

La legge interviene sul cuneo fiscale modificando le deduzioni Irap sul lavoro dipendente.

In particolare, si interviene sui commi da 4-quater a 4-septies dell'art. 11, D.Lgs. n. 446/1997 prevedendo, innanzitutto (comma 4-quater) l'introduzione a regime di un sistema di integrale defiscalizzazione ai fini Irap degli oneri classificabili alla voce di cui alla lettera B, numeri 9) e 14), dell'art. 2425 del codice civile, sostenuti dai soggetti passivi Irap che incrementano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati con il medesimo contratto, nel periodo d'imposta precedente.

Tale deduzione spetta per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi, per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto.

Vengono inoltre abrogate le disposizioni con cui si dispone che:

- per i quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater è quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CEE (comma 4-quinquies);
- in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione, in alternativa a quanto previsto al punto precedente, l'importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso l'intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati (comma 4-sexies). Infine, viene modificata la clausola di salvaguardia di cui al comma 4-septies, escludendo dalla stessa la nuova deduzione di cui al comma 4-quater, sopra accennata.

Stabilizzazione associati in partecipazione (Art. 1, cc. 133-134)

Si modifica la norma dell'art. 7-bis del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (c.d. Decreto lavoro) che ha previsto la stabilizzazione dei contratti di associazione in partecipazione.

In particolare:

- si estende sino al 31 marzo 2014 (al posto del 30 settembre 2013) il periodo di riferimento (che inizia dal 1° giugno 2013) per la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato;
- slitta al 31 luglio 2014 (dal 31 gennaio 2014) il termine ultimo per il deposito all'Inps dei nuovi contratti, degli atti di conciliazione e dell'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo straordinario.

Trasformazioni di contratti a tempo indeterminato (Art. 1, c. 135)

Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di cui all'art. 2, comma 28, L. n. 92/2012) non va più restituito solo nei limiti delle ultime sei

mensilità in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, ma nell'intera misura (art. 2, comma 30, L. n. 92/2012).

Contributo contratto di somministrazione (Art. 1, c. 136)

Viene congelata la diminuzione al 2,6% del contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, in programma dal 2014 (art. 2, comma 39, L. n. 92/2012). Pertanto, il contributo resta fermo al 4% (art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003).

Lavoratori transfrontalieri (Art. 1, c. 175)

A decorrere dal 1° gennaio 2014 il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (lavoratori frontalieri), concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

Finanziamento ammortizzatori sociali in deroga e disposizioni previdenziali (Art. 1, cc. 183, 184, 187, 188)

Vengono rifinanziati gli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'art. 2, commi 64, 65 e 66 della legge n. 92/2012 con un incremento, per l'anno 2014, di 600 milioni di euro.

Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'art. 5, commi 5 e 8 del D.L. n. 148/1993, viene autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 40 milioni di euro e per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività (art. 1, comma 1 del D.L. n. 249/2004) sono destinati, per l'anno 2014, 50 milioni di euro.

Per l'anno 2014, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

Ulteriori disposizioni prevedono la proroga della sospensione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi fino al 31 dicembre 2016 (primo periodo del comma 8-quinquies dell'art. 6 del D.L. n. 300/2006).

A decorrere dal 1° gennaio 2017, i contributi previdenziali e i premi assicurativi sospesi sono restituiti all'Inps dagli enti interessati, senza corresponsione di interessi legali, in 120 rate mensili di pari importo.

Fondi relativi agli ammortizzatori sociali per particolari categorie e settori (Art. 1, c. 185)

La legge si occupa anche dei fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria), con particolare

riferimento al fondo residuale, che, in base alla normativa vigente, deve essere istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e per i quali non siano stati stipulati accordi collettivi per l'attivazione di un fondo bilaterale.

Per assicurare l'immediata operatività del fondo residuale; in relazione a quest'ultima, in fase di prima applicazione, dal 1° gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo viene fissata allo 0,5%, ferma restando la possibilità di stabilire eventuali addizionali contributive, connesse all'effettivo impiego degli istituti previsti.

Si dispone, inoltre, che la prestazione a carico del fondo residuale abbia una durata non inferiore ad «un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile» (in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla disciplina in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria), mentre la norma vigente prevede che la durata non sia superiore al medesimo ottavo.

Si prevede altresì che i fondi di solidarietà bilaterali possano assicurare ai lavoratori anche una tutela integrativa rispetto a trattamenti di integrazione salariale stabiliti dalla normativa vigente.

Contratti di solidarietà (Art. 1, c. 186)

Si prevede, per il 2014, un incremento della misura del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà cosiddetti difensivi. Tale incremento è pari al 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. L'aumento è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro, per il 2014, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Incentivi in favore dei lavoratori licenziati da piccole imprese (Art. 1, c. 187)

Previsto che il Ministero del lavoro possa prevedere incentivi per favorire l'occupazione di lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, come definiti dal decreto direttoriale del Ministero del lavoro 19 aprile 2013, n. 264, decreto relativo ai lavoratori licenziati da imprese che occupano fino a quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

Fondo nuovi nati e Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (Art. 1, cc. 201-203)

Viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

per l'anno 2014 un Fondo per i nuovi nati, allo scopo di contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie a basso reddito.

La dotazione del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 23, comma 11 del D.L. n. 95/2012 è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

La dotazione del predetto fondo è incrementata complessivamente di 40 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 30 milioni di euro a valere sul Fondo di solidarietà comunale, che viene conseguentemente ridotto, e 10 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'art. 4 del D.L. n. 185/2008 e all'art. 12 della L. n. 183/2001, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Fondo per le politiche attive del lavoro (Art. 1, c. 215)

Per favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 181/2000, si istituisce, presso il Ministero del lavoro, il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2014 e a 20 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità (Art. 1, c. 218)

Il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, di cui all'articolo 18 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 198/2006, è rifinanziato, nella misura di 500.000 euro per l'anno 2014, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del D.L. n. 185/2008.

Misure in favore di giovani e disoccupati (Art. 1, c. 219)

Sono previste misure volte a potenziare le misure e le iniziative in favore di giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati. Tra l'altro, si modifica l'art. 3 del D.L. n. 76/2013, in materia di finanziamenti per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno, precisando che le risorse finanziarie autorizzate dalla disposizione sono volte ad assicurare, prioritariamente, il finanziamento di tutte le istanze positivamente istruite a valere sugli avvisi pubblici in corso di esecuzione «Giovani per il sociale» e «Giovani per la valorizzazione di beni pubblici» nel Mezzogiorno.

Impiego dei medici per il controllo delle assenze dei lavoratori per malattia (Art. 1, cc. 340 e 341)

Viene previsto che l'Inps, per le visite mediche di controllo domiciliari relative alle assenze dei lavoratori per malattia, si avvalga, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali ad esaurimento (già redatte dall'Inps per lo scopo in oggetto e costituite da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti).

Variazione aliquote d'imposta e agevolazioni e detrazioni fiscali (Art. 1, c. 430)

Entro il 15 gennaio 2015, con D.P.C.M. sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le misure di cui sopra non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati nel medesimo periodo ove, entro la data del 1° gennaio 2015, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa con interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

Indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale (Art. 1, c. 490)

È prevista la riapertura dei termini temporali per l'applicazione dell'istituto dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale.

Tale indennizzo è riconosciuto per gli esercenti attività commerciali di età superiore a 62 anni, o a 57 se donne (sempre che non si consegua, prima di tali limiti, la decorrenza del trattamento pensionistico).

L'indennizzo è concesso ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti prescritti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016.

Le domande per la concessione dell'indennizzo possono essere presentate fino al 31 gennaio 2017 presso la sede Inps territorialmente competente.

L'aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,09%, dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'Inps, è prorogata fino al 31 dicembre 2018.

Aliquote per alcuni iscritti alla Gestione separata Inps (Art. 1, c. 491)

Si prevede l'aumento, per gli anni 2014 e 2015, della misura dell'aliquota contributiva, nonché della corrispondente aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni pensionistiche, per gli iscritti alla Gestione separata Inps che siano

assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

Le due aliquote, attualmente pari al 21% per il 2014 ed al 22% per il 2015, sono elevate, rispettivamente, al 22% per il 2014 ed al 23,5% per il 2015.

Resta ferma la misura percentuale del 24% a decorrere dal 2016, come già previsto dalla norma vigente (art. 1, comma 79, L. n. 247/2007).

Visto di conformità per le dichiarazioni con crediti superiori a 15.000 euro (Art. 1, c. 574)

Per le dichiarazioni presentate dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 viene introdotto l'obbligo di apporre il visto di conformità se emerge un credito annuo di importo superiore a 15.000 euro, utilizzabile in compensazione con modello F24, per imposte dirette e sostitutive.

In alternativa, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, anche che dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile.

Revisione degli oneri detraibili ai fini IRPEF (Art. 1, cc. 575-576)

Entro il 31 gennaio 2014 devono essere adottati provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'art. 15 del TUIR, al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016.

Nell'adozione dei provvedimenti di razionalizzazione si deve tenere conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti.

Qualora entro la predetta data non siano adottati i suddetti provvedimenti è prevista la riduzione di un punto percentuale per l'anno 2013 (quindi si passa dall'attuale 19% al 18%) e di due punti percentuali (quindi si va al 17%) a partire dal 2014, dell'aliquota di detrazione per oneri.

Tale riduzione si applica anche agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall'imposta lorda è riconducibile al citato articolo 15, comma 1 del TUIR.

Abrogazione di agevolazioni fiscali e crediti d'imposta (Art. 1, c. 583)

A partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogate le seguenti agevolazioni fiscali e crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui alle seguenti disposizioni normative:

a) regime fiscale di attrazione europea (art. 41, D.L. 31 maggio 2010, n. 78);

b) e c) distretti produttivi (art. 1, comma 368, lett. a), L. n. 266/2005 e art. 3, commi da 1 a 4, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5);

d) incentivi per la ricerca scientifica (art. 5, L. 27 dicembre 1997, n. 449);

e) esenzione sulle plusvalenze sulle cessioni di partecipazione in società (art. 68, commi 6-bis e 6-ter, TUIR).

Contributo di solidarietà redditi alti (Art. 1, c. 590)

Viene prorogato il contributo di solidarietà pari al 3% sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro,

introdotto dall'art. 2, comma 2 del D.L. n. 138/2011, per gli anni 2014, 2015 e 2016.

Tale contributo è deducibile ai fini Irpef e delle addizionali locali.

Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni (Art. 1, c. 616)

La sanzione amministrativa da un minimo di 516 euro ad un massimo di 5.165 euro si applica a carico dei soggetti abilitati in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a trasmettere (art. 7-bis, D.Lgs. n. 241/1997).

Decreto milleproroghe - Novità per il lavoro

D.L. 30 dicembre 2013, n. 150

Sulla *G.U. 30 dicembre 2013, n. 304*, è stato pubblicato il **decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150** (c.d. Decreto milleproroghe), recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative».

Il provvedimento entra in vigore il 31 dicembre 2013.

Con riferimento alla materia del lavoro, le novità introdotte dal decreto in esame riguardano i certificati medici di gravidanza ed il finanziamento di Italia Lavoro S.p.A.

In particolare, l'art. 8, comma 1, D.L. n. 150/2013, modificando l'art. 21, comma 1-bis, D.Lgs. n. 151/2001, prevede che il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto debba essere inviato all'Inps esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con un decreto interministeriale del Ministero del lavoro, della salute e dell'economia, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore dell'art. 34 del D.L. n. 69/2013 (c.d. Decreto del fare), (ossia dal 22 giugno 2013), utilizzando il sistema di trasmissione già in uso per i certificati di malattia di cui al D.M. 26 febbraio 2010.

Inoltre, modificando l'art. 21, comma 2-ter, D.Lgs. n. 151/2001, l'art. 8, comma 1, D.L. n. 150/2013 dispone che le modalità di comunicazione di cui ai commi 1-bis e 2-bis, ossia la trasmissione per via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza, trovano applicazione a decorrere dal duecentoset-

tantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui sopra.

Infine, il medesimo art. 8 del D.L. n. 150/2013, al comma 2, dispone che l'intervento di cui all'art. 19, comma 16, D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna ad Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura è prorogato per l'anno 2014 nella medesima misura. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'art. 18, comma 1, D.L. n. 185/2008.

Retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani all'estero

D.M. 23 dicembre 2013

Con **decreto ministeriale 23 dicembre 2013** (pubblicato sulla *G.U. 3 gennaio 2014, n. 2*), sono state rese note le retribuzioni convenzionali, valevoli a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2014 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2014, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente.

In caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, i valori convenzionali sono divisibili in ragione di ventisei giornate. Sulle suddette retribuzioni convenzionali va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

➤ **Per le tabelle delle retribuzioni per l'anno 2014 cfr. la sezione Dati Tabellari.**

ASpl - Estensione alle stabilizzazioni

INPS, circ. 18 dicembre 2013, n. 175

Con la **circolare 18 dicembre 2013, n. 175**, l'Inps fornisce le istruzioni per poter fruire dell'incentivo previsto in caso di assunzione di lavoratori percettori di ASpl, di cui all'art. 2, comma 10-bis, L. n. 92/2012, introdotto dall'art. 7, comma 5, lett. b), D.L. n. 76/2013.

Il beneficio è riferito alle assunzioni a tempo pieno e indeterminato di soggetti in godimento dell'indennità ASpl. Al riguardo l'Istituto evidenzia che, in considerazione della «ratio legis», la nuova misura potrà riferirsi anche a lavoratori che siano destinatari dell'ASpl, cioè a soggetti che - avendo inoltrato istanza di concessione - abbiano titolo alla prestazione ma non l'abbiano ancora percepita.

Inoltre, poiché la norma è chiaramente finalizzata alla creazione di stabile occupazione per i soggetti (percettori/destinatari ASpl) che ne sono sprovvisti, si potrà accedere all'incentivo anche in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità ASpl, cui, in forza della previsione contenuta all'art. 2, comma 15 della legge n. 92/2012, sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato.

Con riferimento ai soggetti beneficiari, l'Inps sottolinea che possono accedere alla nuova misura incentivante tutti i

datori di lavoro, comprese le Cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata ex art. 1, comma 3, legge n. 142/2001, nonché le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione.

Relativamente alle Cooperative, in materia di cumulo l'Istituto precisa che laddove il lavoratore che si associ in Cooperativa si sia avvalso della facoltà, ex art. 2, comma 19, L. n. 92/2012, di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità, l'esercizio di detta opzione esclude la Cooperativa dalla possibilità di ricorrere all'incentivo di cui all'art. 7, comma 5, lett. b) del D.L. n. 76/2013. Se, invece, il lavoratore aderisce alla Cooperativa senza richiedere l'anticipazione, la Cooperativa medesima potrà fruire del beneficio in trattazione.

In base al disposto normativo l'incentivo è pari al 50% dell'importo dell'indennità residua ASpl cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto.

L'importo viene corrisposto sotto forma di contributo mensile e spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore.

Pertanto, qualora sia retribuito tutto il mese, il contributo compete in misura intera; in presenza di giornate non retribuite, invece, l'importo mensile dovrà essere diviso per i

giorni di calendario del mese da considerare e il quoziente così ottenuto, moltiplicato per il numero di giornate non retribuite, dovrà essere detratto dal contributo riferito allo stesso mese. Sono considerate retribuite anche le giornate in cui si è in presenza di emolumenti ridotti.

Viene precisato, altresì, che la somma a credito dell'azienda non potrà comunque essere superiore all'importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell'anno, comprendendovi anche le eventuali competenze ultramensili calcolate pro quota.

In ogni caso, il suddetto beneficio non può superare la durata dell'indennità ASpl che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto, da determinarsi con riferimento alla decorrenza iniziale dell'indennità stessa, detraendo i periodi di cui l'interessato ha già usufruito all'atto dell'assunzione e considerando il decalage stabilito dall'art. 2, comma 9 della legge n. 92/2012.

Inoltre, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 40, lett. c), L. n. 92/2012, il diritto dell'azienda a percepire il contributo cessa in ogni caso dalla data in cui il lavoratore raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

Riguardo alla durata dell'indennità ASpl, l'Istituto ricorda che essa varia in relazione al periodo transitorio (2013-2015) rispetto alla situazione a regime (dal 2016).

Viene precisato che, ricorrendone i presupposti, l'incentivo, è cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente; la cumulabilità, invece, non si estende ad altre tipologie di aiuti di tipo finanziario.

Condizioni di accesso al beneficio

L'incentivo di cui trattasi deve rispettare la disciplina comunitaria in materia di aiuti all'occupazione; conseguentemente, la concessione del beneficio è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti «de minimis», di cui al regolamento CE n. 1998/2006, ovvero degli ulteriori regolamenti comunitari di settore in materia.

In particolare, ove ricorrano le condizioni per l'applicazione dei suindicati regolamenti «de minimis», le imprese dovranno trasmettere all'Inps apposita dichiarazione sugli aiuti «de minimis», ex D.P.R. n. 445/2000, che dovrà attestare che, nell'anno di assunzione a tempo pieno e indeterminato, e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti «de minimis» e dovrà inoltre contenere la quantificazione degli incentivi «de minimis» già fruiti nel triennio alla data della richiesta.

L'importo totale dell'agevolazione non deve superare i diversi limiti massimi, previsti in relazione ai differenti ambiti di applicazione, su un periodo di tre anni.

Il triennio è mobile, nel senso che, in caso di assunzioni successive a quelle per cui è stata trasmessa la dichiarazione e si è goduto dell'agevolazione, l'importo dell'incentivo ulteriormente fruibile deve essere ricalcolato e deve essere individuato di volta in volta considerando tutti gli aiuti concessi nel periodo, con la conseguente trasmissione di una nuova dichiarazione «de minimis».

In particolare, per la corretta fruizione dell'agevolazione, occorre:

- determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di assunzione del lavoratore agevolato;
- calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti «de minimis», di qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato, inclusa l'agevolazione da attribuire.

Nelle ipotesi di somministrazione, i limiti sull'utilizzo degli aiuti «de minimis» si intendono riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi, l'onere della dichiarazione.

L'Istituto specifica che i suddetti principi trovano applicazione anche in caso di accesso all'incentivo in relazione alla trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un precedente rapporto a termine già instaurato con un soggetto titolare di indennità ASpl. In tale circostanza, ai fini del rispetto dei limiti complessivi degli aiuti «de minimis» nel triennio di riferimento, si terrà conto della data di trasformazione del rapporto.

Inoltre, viene ricordato che il beneficio in trattazione soggiace al rispetto dei principi generali in materia di agevolazioni stabiliti dalla legge n. 92/2012 nonché alle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006.

Riguardo alla dichiarazione «de minimis», l'Istituto rappresenta la necessità che la sua trasmissione da parte delle aziende interessate avvenga nel più breve tempo possibile dall'assunzione/trasformazione del lavoratore. Infatti, l'inserimento del codice di autorizzazione sulla posizione aziendale avverrà solo in seguito all'acquisizione della suddetta dichiarazione e decorrerà dalla data (mese) in cui è intervenuta l'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato del soggetto destinatario/fruttore dell'indennità ASpl, evento che realizza la condizione per beneficiare dell'incentivo introdotto dall'art. 7, comma 5, lett. b) del D.L. n. 76/2013.

Indicazioni operative

Per accedere al contributo introdotto dall'art. 7, comma 5, lett. b) del D.L. n. 76/2013, i datori di lavoro devono trasmettere alla Sede presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi specifica dichiarazione di responsabilità avvalendosi della funzionalità «contatti» del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo «oggetto» la denominazione «L. n. 92/2012, art. 2, comma 10-bis (assunzione di beneficiari di ASpl)».

La Sede cui è stata inoltrata la richiesta provvederà alla definizione della stessa, accertando i dati utili per determinare diritto e durata del contributo in questione.

A tal fine, laddove in ragione della residenza del lavoratore che ne ha fatto domanda, la gestione dell'indennità ASpl sia di competenza di altra Sede, la Sede ricevente l'istanza aziendale provvederà - via mail - a richiedere a quest'ultima i dati utili per la quantificazione del contributo a favore del datore di lavoro che ha proceduto all'assunzione ovvero alla trasformazione, a tempo pieno e indeterminato, di un precedente rapporto a termine.

Le Strutture coinvolte, attivando al loro interno e tra di loro le più ampie sinergie organizzative, garantiranno la massima tempestività nell'espletamento delle operazioni sopra descritte.

L'avvenuta ammissione al beneficio sarà resa nota attraverso comunicazione da inoltrare all'azienda secondo i consueti canali e all'intermediario autorizzato, utilizzando la funzionalità «contatti» del cassetto previdenziale aziende.

Alla comunicazione dovrà essere allegato un prospetto con il piano di fruizione della misura mensile massima dell'incentivo.

La Sede che autorizza l'azienda al beneficio ex art. 7, comma 5, lettera b) del D.L. n. 76/2013 provvederà, altresì, ad attribuire alla posizione contributiva interessata il codice autorizzazione **»8D»** avente il significato di «azienda destinataria del contributo previsto dall'art. 2, comma 10-bis, L. n. 92/2012 per l'assunzione di lavoratori beneficiari di ASpl».

Sistema UniEmens

L'Istituto fornisce indicazioni sul recupero delle quote di incentivo attraverso il sistema del conguaglio nel flusso UniEmens.

In particolare, per esporre nel flusso UniEmens le quote mensili dell'incentivo da porre a conguaglio, i datori di lavoro autorizzati, valorizzeranno all'interno di «DenunciaIndividuale» «DatiRetributivi», elemento «Incentivo» i seguenti elementi:

- nell'elemento «TipoIncentivo» dovrà essere inserito il valore «ASpl» avente il significato di «incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpl»;
- nell'elemento «CodEnteFinanziatore» dovrà essere inserito il valore «H00» (Stato);
- nell'elemento «ImportoCorrIncentivo» dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento «ImportoArrIncentivo» sarà indicato l'eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 «VIRTUALE» ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice **»L434»** avente il significato di «conguaglio incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpl»;
- con il codice **»L435»** avente il significato di «arretrati conguaglio incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpl».

Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro si trovino nelle condizioni di dover restituire importi non spettanti valorizzeranno all'interno di «DenunciaIndividuale», «DatiRetributivi», «AltreADebito», i seguenti elementi:

- nell'elemento «CausaleADebito» inseriranno il codice causale **»M303»** avente il significato di «Restituzione incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpl»;
- nell'elemento «ImportoADebito», indicheranno l'importo da restituire.

Lavoro accessorio - Indicazioni operative

INPS, circ. 18 dicembre 2013, n. 176

INPS, circ. 19 dicembre 2013, n. 177

INAIL, circ. 19 dicembre 2013, n. 63

Con la circolare n. 49/2013 (cfr. **Pratica Lavoro** n. 16/2013, pag. 695), l'Inps ha fornito chiarimenti in merito alla significativa innovazione introdotta in materia di lavoro occasionale accessorio dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. «Riforma del mercato del lavoro»), in vigore dal 18 luglio 2012.

Successivamente, l'art. 7, comma 2, lett. e) del D.L. n. 76/2013 (c.d. «Pacchetto lavoro»), intervenendo sull'art. 70, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003, ha eliminato nella definizione di lavoro accessorio il riferimento alla natura meramente occasionale, per cui per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo com-

plessivamente, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi netti superiori a 5.000 euro nel corso dell'anno solare.

L'Inps, con la **circolare n. 176 del 18 dicembre 2013**, fornisce indicazioni circa le modifiche alle procedure automatizzate, con particolare riferimento alla definizione dei flussi di pagamenti intercorsi tra i soggetti interessati in relazione ai limiti dei compensi erogabili nell'arco dell'anno solare e conseguenti oneri informativi a carico del singolo prestatore.

La nuova normativa sui buoni lavoro modifica sostanzialmente il parametro di riferimento economico che qualifica il lavoro occasionale accessorio, spostando dal committente al prestatore il soggetto a cui riferire tale nuovo limite.

Infatti, si prevede che il compenso complessivamente percepito dal prestatore non possa essere superiore nel corso di un anno solare:

- a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 6.666 euro lordi;
- a 2.000 euro per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 2.666 euro lordi;
- a 3.000 euro per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l'anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4.000 euro lordi.

Così come indicato dal Ministero del lavoro nella circolare n. 4/2013 (cfr. **Pratica Lavoro** n. 6/2013, pag. 264), l'Inps ribadisce che le possibili violazioni della disciplina in materia di lavoro accessorio attengono principalmente al superamento dei limiti quantitativi previsti, di conseguenza, il limite quantitativo è da considerarsi elemento «qualificatorio» della fattispecie e, quindi, in sede di verifica, è necessario che non sia stato già superato l'importo massimo consentito.

Per agevolare i committenti e i prestatori nel riscontro dei compensi riscossi nel corso dell'anno, le procedure telematiche di calcolo e di presentazione dei compensi ricevuti dal prestatore sono state revisionate e adeguate ai requisiti stabiliti dalla legge, inserendo apposite funzionalità, di visualizzazione di tali compensi sia da parte del committente che del prestatore.

In considerazione del periodo transitorio di validità della precedente disciplina con riferimento ai voucher acquistati entro il 18 luglio 2012, l'Inps evidenzia che le procedure mettono a disposizione dei committenti e dei prestatori, per gli anni 2013 e 2014, tabelle separate per i

compensi rientranti nella normativa previgente e/o in quella attuale.

Gli estratti conto accessibili in procedura presentano i compensi riscossi in base allo stato di rendicontazione dei voucher incassati trasmesso all'Istituto dai soggetti che gestiscono il servizio di riscossione (Poste, Tabaccai, Banche popolari), che può scontare un disallineamento di tipo tecnico rispetto alla data effettiva del pagamento al prestatore.

Inoltre, dal momento che i voucher possono essere riscossi dal prestatore nel corso del periodo di validità (24 mesi per i voucher Inps e postali, 12 mesi per i voucher distribuiti dai tabaccai abilitati e Banche popolari), il relativo compenso può non essere presente nell'estratto conto del prestatore.

Pertanto, con riferimento sia ai voucher riscossi che a quelli ricevuti, ma non ancora incassati, nell'anno solare, spiega l'Istituto, rimane fermo quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 4/2013, in merito alla dichiarazione dei prestatori di non superamento dei limiti economici, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o) del D.P.R. n. 445/2000.

Le nuove funzionalità messe a disposizione dei committenti, dei delegati autorizzati e dei prestatori di lavoro, saranno disponibili nell'elenco di tutti i «Servizi Online», nella sezione «Lavoro Accessorio», all'interno del sito www.inps.it.

L'Inps, altresì, fornisce le seguenti precisazioni:

- **committenti:** accedendo alla sezione per «Committenti/Datori di Lavoro (accesso con Pin)», sarà disponibile il nuovo «Estratto Conto Prestatore», dove un committente potrà visionare, specificando l'anno di riferimento ed il codice fiscale del prestatore, i compensi lordi totali da questi percepiti, sia in riferimento al committente stesso che a tutti gli eventuali altri committenti. La procedura proporrà all'utente due diversi estratti a seconda della normativa vigente alla data di emissione dei voucher;

- **delegati:** le funzionalità descritte, ad uso dei committenti, saranno disponibili anche per i delegati autorizzati, accedendo all'area a loro dedicata, nella sezione «Consulenti, associazioni e delegati (accesso con Pin)»;

- **prestatori:** sarà possibile accedere all'area a loro dedicata nella sezione «Prestatori», utilizzando il proprio codice fiscale ed un codice di identificazione di un qualsiasi voucher in loro possesso. La nuova funzionalità di «Estratto Conto Committenti» consentirà al lavoratore, specificando l'anno di riferimento, di visionare i compensi lordi da lui percepiti da ogni datore di lavoro, ovvero da uno di essi; inoltre, per i prestatori sarà possibile anche visualizzare l'elenco di tutte le prestazioni lavorative effettuate e registrate negli archivi dell'Istituto.

Le norme in materia di lavoro accessorio prevedono quale unico ma obbligatorio adempimento che i committenti,

prima dell'inizio della prestazione, effettuino la comunicazione di inizio attività indicando i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, il luogo dove si svolge l'attività lavorativa e il periodo presunto di attività.

L'art. 5 del D.M. del 12 marzo 2008, ai sensi dell'art. 72, comma 5 del D.Lgs. n. 276/2003, ha disposto, infatti, che i beneficiari delle prestazioni di tipo accessorio devono, prima dell'inizio della prestazione, comunicare all'Inail, per via telematica o tramite call center, i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, indicando, altresì, il luogo dove si svolge il lavoro e il periodo presunto dell'attività lavorativa.

Fino a questo momento l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione è avvenuto, per i voucher cartacei distribuiti presso le sedi Inps, con la trasmissione della dichiarazione all'Inail a mezzo fax o tramite il sito [www.inail.it/Sezione servizi on-line](http://www.inail.it/Sezione_servizi_on-line).

Per gli altri canali di distribuzione dei voucher (tabaccai abilitati, sportelli delle Banche popolari, uffici postali, procedura telematica) la comunicazione è trasmessa direttamente all'Inps tramite contact center o tramite sito istituzionale.

Allo scopo di razionalizzare e uniformare l'adempimento relativo alla comunicazione obbligatoria di inizio prestazione a carico dei committenti, nonché di rendere più tempestiva ed efficiente la gestione degli interventi previdenziali e assistenziali connessi allo svolgimento delle prestazioni del lavoro accessorio, l'Inps e l'Inail, con determinazioni presidenziali Inps n. 43/2013 e Inail n. 87/2013, hanno stipulato un accordo finalizzato alla realizzazione del coordinamento informativo e operativo per una migliore gestione dei buoni lavoro, stabilendo che tutte le comunicazioni di inizio attività nonché le eventuali variazioni siano effettuate direttamente all'Inps, esclusivamente in modalità telematica, qualunque sia il canale di acquisizione dei buoni lavoro.

In seguito, l'Inps e l'Inail, rispettivamente con le **circolari n. 177 e n. 63** entrambe del **19 dicembre 2013**, hanno fornito precisazioni in merito alle nuove modalità di invio della comunicazione obbligatoria di inizio attività.

L'Inps si impegna, da parte sua, a trasmettere in tempo reale all'Inail le comunicazioni ricevute, concernenti anche le variazioni, nel rispetto della normativa vigente relativa al trattamento dei dati personali e a garantire qualità e completezza di ogni informazione di cui all'art. 5, comma 1 del D.M. 12 marzo 2008.

Pertanto, a partire dal 15 gennaio 2014, le comunicazioni di inizio attività relative all'impiego dei voucher cartacei distribuiti dalle sedi territoriali dell'Inps, contenenti i dati riferiti all'attività lavorativa affidata al prestatore (luogo e periodo della prestazione) nonché i dati anagrafici del com-

mittente e del prestatore, dovranno essere effettuate esclusivamente on-line, tramite i seguenti canali, già attivi per i voucher distribuiti da tabaccai, uffici postali e Banche popolari:

- procedura informatica già disponibile sul portale del sito www.inps.it; accessibile, dal sito dell'Istituto, tramite i seguenti percorsi alternativi:

- per i committenti muniti di Pin: Servizi on-line - Lavoro occasionale accessorio - Committenti/Datori di lavoro (accesso con Pin);

- per i possessori di voucher (accesso con codice fiscale e codice di controllo): Servizi on-line - Lavoro occasionale accessorio - Attivazione voucher Inps;

- per i delegati: Servizi on-line - Lavoro occasionale accessorio - Consulenti associazioni e delegati (accesso con Pin).

Nei menù delle relative aree dedicate sarà disponibile la nuova voce «Attivazione voucher INPS». Per mezzo della nuova funzionalità sarà possibile inserire i dati delle prestazioni di lavoro, completi di dati anagrafici del prestatore, data inizio, data fine e luogo della prestazione, e attivare i voucher cartacei Inps associati alla prestazione indicata;

- Contact Center Inps-Inail al numero 803164 gratuito da telefono fisso, oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante;

- Sede Inps.

Per consentire un graduale accesso all'utilizzo esclusivo della modalità telematica ed agevolare il più possibile la fruizione dei servizi da parte dell'utenza che si avvale dei voucher cartacei distribuiti dalle Sedi Inps, è prevista una fase transitoria per il periodo fino al 14 gennaio 2014, durante la quale sarà possibile trasmettere le comunicazioni/variazioni delle prestazioni lavorative sia attraverso i canali Inps sia tramite il fax Inail o il sito [www.inail.it/Sezione servizi on-line](http://www.inail.it/Sezione_servizi_on-line).

A decorrere dal 15 gennaio 2014, la dichiarazione di inizio attività lavorativa e le comunicazioni di eventuali variazioni, dovranno essere comunicate direttamente all'Inps ed esclusivamente con modalità telematica. Da tale data cessa, inoltre, l'adempimento diretto a carico dei beneficiari della comunicazione all'Inail e, quindi, non saranno più operativi il fax Inail e la sezione del sito www.inail.it che saranno disattivati.

Riduzione contributiva nell'edilizia per l'anno 2013 - Modalità operative

INPS, circ. 19 dicembre 2013, n. 178

L'Inps, con **circolare n. 178 del 19 dicembre 2013**, fornisce le indicazioni operative per l'ammissione ed il godimento della riduzione contributiva nel settore dell'edilizia per l'anno 2013.

Il decreto ministeriale 26 agosto 2013 ha confermato per l'anno 2013, nella misura dell'11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili introdotta dall'art. 29 del D.L. n. 244/1995 (cfr. **Pratica Lavoro** n. 47-48/2013, pag. 1985).

Il beneficio contributivo in parola consiste in una riduzione sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Pertanto non spetta per i lavoratori a tempo parziale.

Le aliquote contributive da considerare per il calcolo sono quelle in vigore, dal 1° gennaio 2013, per i diversi settori di attività (industria e artigianato).

L'Inps ricorda che la base di calcolo deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all'art. 120, commi 1 e 2, della L. n. 388/2000 e all'art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005 e la stessa deve essere determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.

I datori di lavoro interessati allo sgravio sono quelli esercenti attività edile, individuati dai codici Istat 1991 dal «45.11» al «45.45.2».

Inoltre, l'agevolazione in parola:

- compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2013;
- non trova applicazione sul contributo previsto dall'art. 25, comma 4 della L. n. 845/1978, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua e versato dai datori di lavoro, fino al 31 dicembre 2013, unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria;
- è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'art. 6, commi da 9 a 13, del D.L. n. 338/1989, nonché da quelle dettate dall'art. 1, comma 1, del medesimo decreto, in materia di retribuzione imponibile.

L'Istituto ricorda che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad es. assunzione dalle liste di mobilità ex L. n. 223/1991, contratti di inserimento, ecc.).

Il D.L. n. 223/2006 ha introdotto, all'art. 36-bis, comma 8, ulteriori requisiti necessari per la fruizione dell'agevolazione in commento, disponendo che i datori di lavoro del settore edile:

- devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle casse edili;
- non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione.

Inoltre, l'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2008, impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, l'obbligo del rispetto del contratto collettivo, nonché il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva. Nel caso in cui venga accertata la non veridicità della dichiarazione, le sedi periferiche dell'Istituto, dopo avere avisato l'autorità giudiziaria, procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.

Nei casi di omessa denuncia od omesso versamento delle somme dovute alle casse edili, continuerà a trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995.

Modalità operative

Le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva nel settore dell'edilizia devono essere inviate esclusivamente in via telematica, tramite il modulo «Rid-Edil», disponibile nella funzionalità «invio nuova comunicazione», della sezione «comunicazioni on-line», nel «cassetto previdenziale aziende» del sito internet dell'Inps. Le domande presentate sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell'Istituto e definite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo, viene aggiornata la posizione contributiva del datore di lavoro, e attribuito il codice autorizzazione 7N al fine di consentire il godimento del beneficio.

I sistemi informativi centrali - in caso di esito positivo - attribuiranno alla posizione contributiva interessata il codice autorizzazione 7N per il periodo «agosto 2013 - febbraio

2014». Per quanto concerne le istanze già inviate, la cui elaborazione ha determinato l'attribuzione del CA 7N fino a dicembre 2013, i sistemi informativi centrali provvedono automaticamente a prolungarne la validità fino a febbraio 2014.

Lo sgravio copre il periodo gennaio-dicembre 2013.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro, che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, inoltrerà l'istanza avvalendosi della funzionalità «contatti» del cassetto previdenziale aziendale; la sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice 7N relativamente all'ultimo mese in cui la matricola era attiva.

I datori di lavoro autorizzati potranno esporre lo sgravio nel

flusso UniEmens con il codice causale «L206» nell'elemento «AltreACredito» di «DatiRetributivi».

Il recupero degli arretrati va esposto con il codice causale «L207», nell'elemento «AltrePartiteACredito» di «DenunciaAziendale». Pertanto il codice causale «L206» non potrà essere esposto sulle denunce relative ai mesi di gennaio e febbraio 2014.

In applicazione di quanto previsto nella deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, il beneficio arretrato può essere fruito entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in esame, tramite le denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di febbraio 2014.

Associati in partecipazione - Domanda di stabilizzazione

INPS, msg. 19 dicembre 2013, n. 20906

Con il **messaggio n. 20906 del 19 dicembre 2013**, l'Inps fa seguito alla circolare n. 167/2013 (cfr. **Pratica Lavoro** n. 2/2014, pag. 73), con cui sono state fornite le istruzioni per l'adesione da parte di soggetti associanti alla stabilizzazione per gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, prevista dall'art. 7-bis del D.L. n. 76/2013, e comunica la disponibilità, all'interno del cassetto previdenziale per Committenti della Gestione Separata, della funzione «Stabilizzazione associati», tramite la quale è possibile presentare la domanda di adesione alla procedura ed acquisire la documentazione prevista.

Presentazione della domanda di stabilizzazione

Gli associanti devono compilare ed inviare telematicamente una comunicazione contenente, per ciascun associato da stabilizzare, i seguenti elementi: i dati anagrafici, la durata del contratto di associazione, la contribuzione dovuta dall'associato relativa agli ultimi sei mesi, o comunque al totale dei mesi di durata del contratto se questo è inferiore ai sei mesi, l'importo del contributo straordinario.

Al fine di presentare la domanda di stabilizzazione, il legale rappresentante o l'altro responsabile o l'intermediario debitamente delegato, deve accedere all'applicazione «Stabilizzazione Associati» dal Cassetto per Committenti, disponibile nel sito dell'Istituto www.inps.it, nella sezione dedi-

cata ai «Servizi online», previa autenticazione con il Pin di accesso abbinato al proprio codice fiscale, selezionando la voce di Menu Stabilizzazione Associati.

Con questa funzionalità l'utente/committente può:

- inserire una nuova domanda di stabilizzazione;
- salvare ed eventualmente riprendere il lavoro effettuato fino ad un certo momento per completarlo e protocollarlo successivamente;
- visualizzare le domande già protocollate.

Lo stato di ciascuna domanda può essere:

- PROTOCOLLATA
- SALVATA MA NON INVIATA
- ACCOLTA
- RIFIUTATA

Al delegato che accede all'applicazione, dopo aver selezionato dal Menù del Cassetto Committenti la voce Stabilizzazione Associati, sarà proposto un avviso.

Il delegato potrà accedere alla domanda di stabilizzazione dopo aver confermato i propri dati premendo il tasto «conferma».

Al momento dell'invio della domanda (con la sua protocollazione) all'utente sarà proposto un ulteriore messaggio.

Viene precisato che la funzionalità d'inserimento della domanda di stabilizzazione consente, per ciascun associante, di visualizzare tutti i lavoratori con tipo rapporto «associati

in partecipazione» per i quali è stato inviato almeno un flusso e-mens nel 2013. L'utente può selezionare il Codice Fiscale del lavoratore che intende stabilizzare.

L'applicativo permette anche d'inserire associati in partecipazione che non sono rilevati automaticamente dalla procedura. Per questi lavoratori la procedura di stabilizzazione avrà esito positivo solo dopo che la loro posizione risulterà normalizzata.

Nel processo di acquisizione della domanda viene chiesta obbligatoriamente l'acquisizione in formato elettronico solo di 2 documenti: il contratto collettivo ed il bollettino di versamento.

Nel primo rilascio non sarà possibile allegare gli atti di conciliazione e i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L'importo versato dall'associante deve coincidere con la somma di tutti i contributi straordinari (pari al 5% della quota di contribuzione a carico di ciascun lavoratore). Tale valore sarà poi confrontato con l'importo riportato nel campo di attestazione del versamento inserito dall'associante. L'associante può compilare parzialmente il modello e decidere d'inviarlo e protocollarlo in seguito. In tal caso viene salvata una copia del modello che può essere recuperata in

un momento successivo. Ad ogni modo la protocollazione non può avvenire oltre il 31 gennaio 2014, come previsto dalla legge.

Le immagini telematiche del contratto collettivo e del bollettino di versamento devono essere obbligatoriamente acquisite con la procedura di stabilizzazione.

Gli atti di conciliazione e i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, possono essere spediti per raccomandata A/R, o consegnati a mano presso gli uffici della sede Inps di appartenenza, entro e non oltre il 31 gennaio 2014.

L'invio di questi ultimi allegati a mezzo raccomandata, ovvero per la consegna a mano, può essere effettuato in momento successivo all'acquisizione della domanda telematica indicando, sul plico che li contiene, il numero di protocollo della domanda di riferimento.

Successivamente, con la pubblicazione della seconda versione dell'applicazione, sarà possibile anche acquisire telematicamente, contestualmente all'invio della domanda, l'immagine scansionata degli stessi atti di conciliazione e contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Un associante potrà presentare più domande di stabilizzazione ciascuna relativa a distinti associati.

Gestione Separata - Applicazione per la gestione delle deleghe indirette

INPS, msg. 20 dicembre 2013, n. 20976

Nella circolare n. 126/2013 (cfr. **Pratica Lavoro** n. 36/2013, pag. 1531), l'Inps ha impartito le istruzioni in merito alla gestione delle deleghe rilasciate da soggetti iscritti alle gestioni dei lavoratori autonomi, compresi i committenti iscritti alla Gestione Separata.

In particolare, è stata prevista la possibilità per i soggetti aderenti agli organismi che hanno sottoscritto un accordo operativo con l'Istituto, tra cui le associazioni di categoria a carattere nazionale, di accedere ad una modalità di gestione delle deleghe loro dedicata.

L'Inps, con il **messaggio n. 20976 del 20 dicembre 2013**, chiarisce le modalità operative per la gestione delle deleghe indirette rilasciate da committenti iscritti alla Gestione Separata ad uso specifico degli operatori aderenti alle associazioni di categoria.

Gli operatori saranno abilitati ad operare con identificazio-

ne personale, sulla base dell'interscambio di informazioni avvenute tra l'Istituto e le associazioni di categoria esclusivamente a carattere nazionale.

Gli intermediari autorizzati potranno operare in nome e per conto del committente/associante, titolare dell'azienda artigiana o commerciale sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dal delegante, utilizzando il modulo predisposto.

In seguito essi potranno operare anche in nome e per conto dei liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata.

L'applicazione per le «Deleghe Indirette per artigiani, commercianti, committenti e, associanti - Associazioni di Categoria», sarà disponibile nel sito Internet dell'Istituto, nella sezione «Servizi per Associazioni di Categoria» e per il suo utilizzo occorre autenticarsi mediante codice Pin o Cns.

L'operatore autorizzato compilerà la delega con i dati propri e del delegante, in una modalità guidata dall'applica-

zione, e dopo la compilazione, l'intermediario potrà stampare la delega per la sottoscrizione da parte del delegante. All'atto della sottoscrizione, la procedura consentirà all'utente di effettuare la validazione della delega stessa mediante esplicita conferma, dichiarando così, sotto la propria responsabilità, l'avvenuta sottoscrizione da parte del delegante.

L'operatore s'impegnerà a custodire presso di sé la delega, insieme alla fotocopia di un valido documento di identità del delegante, per tutto il periodo di vigenza della stessa, nonché nei 5 anni successivi, e ad esibirla a richiesta. La procedura renderà valida la delega subito dopo e non prima che l'operatore abbia effettuato la procedura di validazione.

Coop agricole - Agevolazioni premi Inail

INAIL, circ. 16 dicembre 2013, n. 60

L'Inail, con la **circolare n. 60 del 16 dicembre 2013**, fornisce chiarimenti in merito alla concessione alle cooperative agricole e ai loro consorzi delle riduzioni contributive previste a favore dei datori di lavoro agricolo operanti nelle zone di montagna o svantaggiate, che occupano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato.

L'art. 32, comma 7-ter, D.L. n. 69/2013 ha fornito l'interpretazione autentica del comma 5 dell'art. 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 secondo la quale il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui all'art. 2, comma 1, L. n. 240/1984, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della disposizione in oggetto.

Soggetti beneficiari

La disposizione, relativamente ai premi assicurativi riscossi direttamente dall'Inail, riguarda solo le imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali e che per l'esercizio di tali attività non ricorrono normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata.

Tali imprese cooperative e loro consorzi sono infatti inquadrati ai fini previdenziali nel settore dell'agricoltura ma, limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,

si applicano alle stesse le disposizioni del settore dell'industria, in virtù della parziale deroga disposta dall'art. 3, comma 1, della legge n. 240/1984.

La legge n. 247/2007 ha esteso dal 1° gennaio 2008 lo speciale regime, già vigente per gli operai a tempo indeterminato anche ai lavoratori a tempo determinato, limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Poiché non è possibile utilizzare la classificazione aziendale dell'Inps, le cooperative agricole e i loro consorzi, ai soli fini dell'assolvimento dell'obbligo assicurativo dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, sono inquadrati nella Gestione tariffaria «Altre Attività», nell'ambito della quale devono intendersi comprese tutte le attività non riconducibili a quelle indicate nelle prime tre lettere dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 38/2000 (Industria, artigianato e terziario).

Riduzioni contributive

L'articolo 9, comma 5, della legge n. 67/1988 ha previsto particolari agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricolo operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, applicate ogni anno in occasione dell'autoliquidazione.

Attualmente la riduzione dei premi è pari al 75% per le cooperative agricole e loro consorzi operanti nelle zone di montagna e al 68% per quelli operanti nelle zone svantaggiate.

Riguardo alla delimitazione delle zone montane e delle zone agricole svantaggiate la legge n. 67/1988 rinvia, rispettivamente, all'art. 9, D.P.R. n. 601/1973 e all'art. 15, L. n. 984/1977.

Dette zone sono state poi individuate dalle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione econo-

mica del 25 maggio 2000, n. 42, del 1° febbraio 2001, n. 13 e del 19 dicembre 2003, n. 125.

In virtù dell'interpretazione autentica fornita dall'art. 32, comma 7-ter, D.L. n. 69/2013 le agevolazioni in discorso devono essere riconosciute anche alle cooperative agricole e ai loro consorzi non operanti in zone svantaggiate o di montagna.

Le riduzioni spettano esclusivamente in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa.

Inoltre, le riduzioni si applicano anche nel caso in cui il socio coltivi o allevi il prodotto nelle predette zone avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al Libro V, Titolo II, Capo II, del codice civile (mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e soccida), peraltro ad esaurimento a seguito della legge n. 203/1982.

Le riduzioni in esame non si cumulano con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in una zona di montagna o svantaggiata.

Le riduzioni non si applicano nel caso in cui il datore di lavoro, cooperativa o consorzio, occupi gli operai in violazione delle norme in materia di comunicazioni obbligatorie ai Servizi per l'impiego per l'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, nonché in caso di evasione ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000.

Decorrenza delle riduzioni

La norma di interpretazione autentica precisa espressamente che non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della disposizione in discorso: pertanto, le riduzioni sono applicabili esclusivamente ai premi non ancora accertati.

Dato che i premi di assicurazione sono annuali e che sono riscossi con l'autoliquidazione, le riduzioni in questione si applicano esclusivamente dalla prossima autoliquidazione 2013/2014 in scadenza al 16 febbraio 2014, sia sul premio anticipato dovuto per il 2014 (rata 2014), sia sul premio dovuto a titolo di conguaglio per il 2013 (regolazione 2013).

Istruzioni operative

Per beneficiare delle riduzioni, le cooperative agricole e i loro consorzi non operanti in zone di montagna e svantaggiate devono indicare nella dichiarazione telematica delle retribuzioni erogate nel 2013 la percentuale del prodotto coltivato o allevato dai propri soci nelle zone di montagna e/o svantaggiate e poi conferito rispetto al totale del prodotto agricolo e zootecnico trasformato, manipolato e

commercializzato da parte della cooperativa/consorzio stessi.

Entrambi i valori devono essere considerati su base annua. L'indicazione delle percentuali nella dichiarazione delle retribuzioni equivale a richiesta di applicazione del beneficio, poiché il dichiarante ha verificato la presenza dei requisiti e delle condizioni stabiliti dalla legge per fruire dell'agevolazione, fermo restando i controlli che l'Inail intenda disporre in merito all'effettiva sussistenza dei requisiti stessi.

L'Inail ha provveduto a modificare il modello di dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione annuale dei premi assicurativi.

L'Istituto ricorda che la dichiarazione annuale delle retribuzioni deve essere trasmessa esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando i servizi disponibili sul sito www.inail.it. (Servizi on line - Autoliquidazione - Alpi online o Invio telematico dichiarazione salari).

I servizi telematici per la trasmissione entro il 16 marzo 2014 delle dichiarazioni retributive per l'autoliquidazione 902014 saranno di conseguenza aggiornati.

Come di consueto, tutte le informazioni relative all'autoliquidazione 2013/2014 e ai relativi aggiornamenti saranno pubblicati nella Guida all'autoliquidazione.

Per agevolare il calcolo del premio 902014 con applicazione della riduzione in questione l'Inail ha predisposto apposito foglio di calcolo.

Tasso di interesse legale anno 2014

INAIL, circ. 19 dicembre 2013, n. 62

Con la **circolare 19 dicembre 2013, n. 62**, l'Inail comunica che, a seguito del D.M. 12 dicembre 2013 (cfr. **Pratica Lavoro** n. 3/2014, pag. 117), a decorrere dal 1° gennaio 2014, il saggio degli interessi legali è fissato nella misura dell'1% in ragione d'anno.

Detto tasso, come illustrato con le circolari Inail n. 56/2001 e n. 73/2003, costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili.

Lavoratori extracomunitari non stagionali - Programmazione flussi 2013

D.P.C.M. 25 novembre 2013

Min. interno, circ. 16 dicembre 2013, n. 7550

Min. lavoro, circ. 16 dicembre 2013, n. 6934

Sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 2013, n. 297, è stato pubblicato il **D.P.C.M. 25 novembre 2013**, relativo alla programmazione transitoria dei flussi d'ingresso in Italia dei lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2013.

Il D.P.C.M. in parola, all'art. 1, ha autorizzato l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 17.850 unità, da ripartire tra:

- 3.000 cittadini stranieri residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art. 2, comma 1);
- 200 cittadini stranieri dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione universale di Milano del 2015, per esigenze di lavoro subordinato non stagionale (art. 2, comma 2);
- 2.300 cittadini stranieri per lavoro autonomo riservata a cittadini stranieri residenti all'estero appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla pubblica amministrazione; figure societarie, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d'in-

gresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa (art. 3);

- 100 cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo per lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile (art. 4).

Inoltre è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

- 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
- 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Infine si autorizza la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

- 1.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo

periodo rilasciati a cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea (art. 5).

Le quote per lavoro subordinato previste dal decreto saranno ripartite dal Ministero del lavoro alle Direzioni territoriali del lavoro, alle Regioni e alle province autonome - tramite il sistema informatizzato Silen - sulla base delle effettive domande pervenute agli Sportelli unici per l'immigrazione, in modo da far coincidere i reali fabbisogni territoriali con le richieste presentate.

Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse possono essere diversamente ripartite dal Ministero del lavoro sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro. Con riferimento alle quote di lavoratori non comunitari formati all'estero, le stesse verranno redistribuite secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 del citato D.P.C.M.

Il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro, con **circolare congiunta del 16 dicembre 2013**, forniscono chiarimenti in merito alla presentazione delle istanze in questione.

A partire dalle ore 8,00 del 17 dicembre 2013 è disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all'indirizzo <https://nullaostalavoro.interno.it> da trasmettere, esclusivamente in via telematica dalle ore 9 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale. Le domande possono essere presentate fino a 8 mesi dalla data di pubblicazione. Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link «Help Desk», disponibile per tutti gli utenti registrati sull'home page dell'applicativo; per le associazioni e i patronati accreditati rimarrà disponibile il numero verde già in uso.

I modelli da utilizzare per l'invio della domanda sono:

- Modello VA conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato;
- Modello VB conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato;
- Modello Z conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo;
- Modello LS richiesta di nulla-osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro;
- Modello LS1 richiesta di nulla-osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE

per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro;

- Modello LS2 domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati da altro Stato membro;
- Modelli A-DOM e B-SUB per i lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile;
- Modello B-PS richiesta nominativa di nulla-osta riservata all'assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali.

Relativamente all'ingresso dei lavoratori cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione universale di Milano del 2015, per esigenze di lavoro subordinato non stagionale, previsto all'art. 2, comma 2, del citato D.P.C.M., il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno sta predisponendo i relativi modelli di domanda che verranno resi disponibili, nelle medesime modalità, nei primi giorni di marzo 2014. Le procedure operative verranno diramate contestualmente con apposita circolare.

Tutti gli invii, compresi quelli generati con l'assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non «a pacchetto». L'eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.

Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

Nell'area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l'elenco delle domande regolarmente inviate.

All'indirizzo <http://domanda.nullaostalavoro.interno.it> sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello unico immigrazione.

Le Direzioni territoriali del lavoro, per le istanze relative all'articolo 23 (modello B-PS) pervenute agli Sportelli unici per l'immigrazione (SUI), provvederanno a segnalare alla Direzione generale dell'immigrazione e dell'integrazione del Ministero del lavoro l'esigenza di quote, fornendo gli elementi anagrafici identificativi dei lavoratori richiesti.

La Direzione generale, dopo aver riscontrato la presenza del nominativo dei lavoratori stranieri all'interno delle liste reattivate sulla base delle comunicazioni pervenute dagli Enti a conclusione dei programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine, provvede all'attribuzione delle quote tramite il sistema informatizzato Silen.

Le Dtl comunicheranno alla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche l'avvenuto rilascio del nulla-osta al lavoro o l'eventuale diniego dello stesso, con relativa motivazione.

Nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro - valida come impegno all'assunzione da parte dello stesso datore di lavoro - utilizzando il modello Q, ricevuto insieme alla lettera di convocazione. Successivamente, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione secondo le norme vigenti e a darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.

Per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (Modello VB) è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche in occasione del primo ingresso del lavoratore stagionale senza che sia necessario il preventivo rientro dello stesso nel proprio Paese di origine. A tal fine le Dtl verificheranno la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro e l'avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale (tramite il riscontro della comunicazione obbligatoria di assunzione).

Riposi giornalieri e settimanali

Danilo Papa - Dirigente Ministero lavoro politiche sociali

Riferimenti normativi e nozione

- **ML lett. circ. 27 dicembre 2013, n. 22277** (D.L. n. 145/2013 - lavoro «nero», sospensione dell'attività imprenditoriale, durata media dell'orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali - importi sanzionatori);
- **D.L. 23 dicembre 2013, n. 145** (Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015);
- **D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66** (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro);
- **ML circ. 3 marzo 2005, n. 8** (Disciplina di alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro - D.Lgs. n. 66/2003; D.Lgs. n. 213/2004).

Premessa

La disciplina in materia di riposi giornalieri e settimanali ha subito nel corso degli anni frequenti modifiche, cui hanno fatto seguito numerosi chiarimenti da parte del Ministero del lavoro, sia attraverso circolari che risposte ad interpello; da ultimo, il Legislatore, con l'art. 14 del D.L. n. 145/2013, è intervenuto, fra l'altro, decuplicando le sanzioni collegate alla violazione delle disposizioni in materia di riposi.

Riposo giornaliero

L'art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che «ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità».

La previsione introduce nell'ordinamento l'obbligatorietà del riposo minimo giornaliero, capovolgendo l'impostazione che, sulla base della precedente disciplina, poneva limiti in ordine alle ore di lavoro effettuate sia durante la giornata che durante la settimana¹.

Dalla lettura della disposizione è, dunque, possibile evidenziare che:

- il riposo giornaliero è pari ad 11 ore per ogni periodo di 24 ore;
- il riposo deve essere fruito in maniera consecutiva;
- dalla consecutività del riposo sono escluse le «attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità».

Sulla disciplina del riposo giornaliero, come anche sulle restanti disposizioni del D.Lgs. n. 66/2003, è intervenuta la circolare del Ministero del lavoro n. 8/2005 che ha, anzitutto, evidenziato l'inderogabilità del riposo, se non con previsioni di maggior favore per il lavoratore, e la possibilità per quest'ultimo di rinunciare al periodo di riposo compreso tra la misura convenzionale e quella minima di 11 ore.

Un ulteriore aspetto affrontato dalla circolare concerne l'ipotesi in cui vi sia una pluralità di rapporti di lavoro in capo allo stesso soggetto, tale da mettere a rischio il godimento del riposo minimo. In tal caso, secondo il Ministero, «il lavoratore ha l'onere di comunicare ai datori di

¹ V. art. 1, R.D.L. n. 692/1923.

Ipotesi derogatorie al riposo giornaliero

lavoro l'ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività nel rispetto dei limiti indicati e fornire ogni altra informazione utile in tal senso».

Ai fini del calcolo del periodo minimo di riposo, non si computano i riposi intermedi e le pause di lavoro che, peraltro, il Ministero ritiene non computabili neanche ai fini dell'orario di lavoro.

Quanto alle ipotesi derogatorie va, anzitutto, ricordato che la consecutività del riposo giornaliero può essere derogata, oltre che dalle «attività caratterizzate (...) da regimi di reperibilità», anche da quelle caratterizzate «da periodi di lavoro frazionati durante la giornata» cioè dalle attività - quale ad esempio quella del personale addetto alle pulizie, dei camerieri, del personale di cucina, ecc. - che si svolgono ad intervalli in ragione, non già di una scelta organizzativa del datore di lavoro, ma perché lo richiede il tipo di attività svolta. In proposito, va ricordato che, secondo l'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003, «alle stesse condizioni di cui al comma 2 si può derogare alla disciplina di cui all'articolo 7»:

a) per l'attività di lavoro a turni tutte le volte in cui il lavoratore cambia squadra e non può usufruire tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva di periodi di riposo giornaliero;

b) per le attività caratterizzate da periodo di lavoro frazionati durante la giornata, in particolare del personale addetto alle attività di pulizie.

Le condizioni del comma 2 richiamate si riferiscono alla possibilità da parte del Ministero del lavoro e della Funzione Pubblica - in assenza di disciplina collettiva e su richiesta delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - di adottare un decreto che individui eventuali deroghe.

Ulteriori deroghe possono essere introdotte ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, secondo il quale «le disposizioni di cui agli articoli 7 (...) possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Tuttavia, in tali casi, è necessario, ai sensi del successivo comma 4 del medesimo art. 17, accordare ai lavoratori periodi equivalenti di riposo compensativo o «in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata».

Le previsioni concernenti la deroga al riposo giornaliero vanno pertanto coordinate tra di loro, in modo tale che:

— quando ci si riferisce ad attività «caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata» la deroga sia ammessa anche su iniziativa del datore di lavoro e del lavoratore ma con esclusivo riferimento alla consecutività;

— in tutti gli altri casi la deroga sia ammessa solo su iniziativa delle parti sociali ma anche con riferimento alla misura del periodo di riposo, ferma restando la previsione di riposi compensativi o di una «protezione appropriata».

Interpelli in materia di riposo giornaliero

Su tale impianto normativo il Ministero del lavoro ha fornito numerosi chiarimenti tramite risposte ad interpello, fra le quali si segnalano di seguito le più importanti.

Anzitutto, con risposta ad interpello del **23 febbraio 2006, n. 1769** inviata al Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Genova, il Ministero ha chiarito che le 24 ore nell'ambito delle quali devono essere fruite le 11 ore di riposo giornaliero, decorrono dall'inizio della prestazione lavorativa.

Con risposta ad interpello **n. 30/2007** trasmessa alla Confcommercio, il Ministero ha,

invece, affrontato la problematica del cumulo tra il riposo giornaliero ed il riposo settimanale. Più in particolare, la risposta chiarisce che il vincolo della consecutività relativo al singolo riposo settimanale di 24 ore non è esteso all'intero periodo di 35 ore; ciò consentirebbe, pertanto, la fruizione di un periodo di riposo giornaliero di 11 ore, seguito da una (breve) ripresa dell'attività lavorativa e dal successivo periodo di 24 ore di riposo settimanale.

Ulteriore chiarimento è rinvenibile nella risposta ad interpello **n. 13/2008** inviata alla Confindustria ed alla Banca d'Italia. Il quesito chiede chiarimenti in ordine alla possibile deroga al principio di consecutività del riposo giornaliero di 11 ore, con particolare riferimento all'interruzione del riposo stesso durante la «reperibilità» del lavoratore. L'istanza di Confindustria chiede, altresì, se la problematica presenti profili differenziati ove l'intervento da parte del lavoratore in reperibilità possa effettuarsi «da remoto» mediante telelavoro. In proposito, il Ministero ricorda che, anche a livello comunitario (Corte Giustizia CE, 3 ottobre 2000, n. 303), il servizio di mera reperibilità non rientra nell'orario di lavoro se non per il tempo in cui comporta l'effettiva prestazione lavorativa. Successivamente, nel precisare che il principio della non frazionabilità del godimento dei riposi va riferito ai soli riposi settimanali², il Ministero chiarisce che lo stesso principio può essere derogato dai contratti collettivi, alla luce della espressa previsione di cui all'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003. «*L'unica condizione posta dall'art. 17, comma 4*» - sottolinea il Ministero - «*è che le eventuali deroghe debbano comunque prevedere periodi equivalenti di riposo compensativo o comunque una protezione appropriata*». Ne consegue che, ove la contrattazione collettiva di livello nazionale (anche se antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 66/2003) disciplini il regime delle deroghe al riposo giornaliero, prevedendo periodi equivalenti di riposo compensativo ovvero, espressamente, ne demandi la regolamentazione ad accordi di secondo livello, il principio della consecutività del riposo può ritenersi validamente derogabile. Uguali considerazioni il Ministero esprime con riferimento alla possibilità di deroga al principio di consecutività del riposo giornaliero con riferimento alla ipotesi del telelavoro. Va, comunque, evidenziato che la più recente formulazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003 ha espressamente previsto la derogabilità alla consecutività del riposo giornaliero proprio in relazione alle «attività caratterizzate (...) da regimi di reperibilità».

Con risposta ad interpello **n. 20/2009**, il Ministero ha chiarito la portata dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003, secondo il quale «*le disposizioni del presente decreto non si applicano (...) agli addetti ai servizi di vigilanza privata*». In particolare, gli addetti ai servizi di vigilanza privata sarebbero sottratti al campo di applicazione della disciplina dell'orario di lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003, ivi compresa la disciplina dei riposi giornalieri dettata dall'art. 7 del Decreto medesimo. Il Ministero evidenzia, inoltre, che «*in materia di riposi giornalieri non si rinviene alcuna altra norma di legge applicabile a tali lavoratori*» e che «*gli unici vincoli alla durata dei riposi che devono intervallare due prestazioni di lavoro potranno, pertanto, essere dedotti dalla contrattazione collettiva applicabile*».

Riposo settimanale

In materia di riposo settimanale, l'art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che «*il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni*». A tale disposizione seguono alcune eccezioni individuate dallo stesso art. 9, comma 2, quali:

² In materia di riposi giornalieri non pare potersi applicare in modo identico lo stesso principio, atteso che la Corte Costituzionale sottolinea la differenza tra il riposo giornaliero e quello settimanale allorché afferma che la consecutività delle ventiquattro ore è un elemento essenziale esclusivamente di quest'ultimo, proprio in quanto consente di distinguerlo dal riposo giornaliero e a quello annuale (Corte Cost. n. 150/1967 e n. 102/1976).

a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;

b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;

c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;

Inoltre, secondo la medesima disposizione, i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 17, comma 4. Le deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva, analogamente a quanto già detto con riferimento al riposo giornaliero, devono prevedere periodi equivalenti di riposo compensativo o, in caso di eccezionale impossibilità oggettiva, una «*protezione appropriata*» a favore dei lavoratori.

Riposo settimanale per i minori

Va ricordato che ai minori deve essere comunque assicurato un periodo di riposo di almeno due giorni, se possibile consecutivi e comprendente la domenica (art. 22, L. n. 977/1967). Ai minori occupati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché con esclusivo riferimento agli adolescenti, ovvero i minori fra i 15 (ora 16) ed i 18 anni che hanno adempiuto agli obblighi scolastici, il riposo può essere concesso in un giorno diverso dalla domenica. Al riguardo, il Ministero del lavoro ha peraltro chiarito che l'attività di produzione di paste fresche alimentari può farsi rientrare nell'alveo delle tipologie di attività destinatarie della disciplina derogatoria di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 345/1999, con l'effetto di consentire ai minori ivi impiegati di fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica (ML interpello **n. 45/2010**).

Deroghe ai principi in materia di riposo settimanale

Sotto il profilo delle deroghe vanno segnalati i chiarimenti intervenuti con risposta ad interpello del **1° settembre 2005, n. 2186** inviata al Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brescia. In esso si precisa che l'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003 richiama alcuni principi in materia di riposo settimanale, i quali attengono alla coincidenza del riposo settimanale con la domenica, alla consecutività del riposo, all'obbligo di cumulo con il riposo giornaliero e al diritto ad un giorno di riposo ogni sei giorni di lavoro:

- relativamente al principio della coincidenza del riposo settimanale con la domenica, non sembrano sussistere particolari ostacoli per la sua derogabilità. In proposito, non vi è infatti alcuna norma costituzionale che sancisca tale coincidenza. Soltanto nella legge ordinaria è previsto che, in via tendenziale, il riposo settimanale debba cadere di domenica, ragion per cui possono ritenersi costituzionalmente legittime eventuali diverse previsioni, anche individuate dalla contrattazione collettiva, sebbene, in tale caso, ciò debba avvenire «*nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4*»;
- con riferimento al principio secondo il quale il riposo settimanale di 24 ore debba essere goduto consecutivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 4 febbraio 1982, n. 23, ne ha, invece, dichiarato l'inderogabilità in quanto «*la consecutività delle ventiquattro ore è un elemento essenziale del riposo settimanale*»;
- circa il principio del cumulo del riposo settimanale con il riposo giornaliero di 11 ore, disciplinato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003, non esistono pronunciamenti della Consulta, giacché lo stesso non era contemplato dall'ordinamento previgente. La sua derogabilità è, tuttavia, ammessa solo nei limiti in cui ciò non comporti la sovrapponibilità dei due riposi³;

³ Il principio del divieto di sovrapponibilità fra riposo settimanale e giornaliero è stato infatti evidenziato dalla Corte Costituzionale già con sentenza n. 102/1976.

Altri interpellati in materia di riposi settimanali

— sul principio della periodicità del riposo di 24 ore ogni 6 giorni di lavoro, la Corte non ha escluso eventuali ipotesi derogatorie, stabilendo, tuttavia, che le stesse possano ammettersi solo al verificarsi di alcune condizioni ed in particolare: il mantenimento di 6 giorni di lavoro e di uno di riposo con riferimento ad un arco temporale complessivo, l'evidente necessità delle eccezioni a tutela di altri apprezzabili interessi identificabili in «*situazioni idonee a giustificare un regime eccezionale*» ed un ragionevole contemperamento tra le esigenze della salute dei lavoratori e quelle, particolari, di speciali attività produttive.

In materia di riposi settimanali vanno segnalate le seguenti ulteriori risposte ad interpellato. La risposta ad interpellato **n. 31/2007**, inviata al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, risponde al quesito relativo alle modalità di fruizione dei riposi giornalieri o settimanali dei lavoratori addetti alla manutenzione di impianti e macchinari, a cui è applicato il contratto collettivo dei Cartai Industria, con obbligo di reperibilità. In particolare, si chiede se «*in caso di chiamata per interventi di manutenzione al di fuori del normale orario di lavoro, nel caso in cui sia interrotto il riposo giornaliero o quello settimanale, gli stessi decorrono di nuovo dal termine della prestazione resa in regime di reperibilità, oppure si cumulano con le ore godute precedentemente alla chiamata*». Tenuto conto delle eccezioni e deroghe disciplinate dal D.Lgs. n. 66/2003 e di cui si è detto, il Ministero evidenzia come una lettura costituzionalmente orientata delle norme in materia di riposo conduce alla conclusione per la quale in caso di chiamate per interventi di manutenzione al di fuori dell'orario normale di lavoro, che comportino l'interruzione del riposo giornaliero o settimanale, «*esso decorre nuovamente dal termine della prestazione resa in regime di reperibilità, rimanendo esclusa ogni ipotesi di cumulo con le ore godute precedentemente alla chiamata*». Sull'argomento, dopo aver richiamato alcune pronunce della Corte Costituzionale⁴ e della Corte di Giustizia⁵, il Ministero conclude affermando che, nel caso in cui i lavoratori addetti alla manutenzione di impianti e macchinari con obbligo di reperibilità vengano richiamati in servizio, i riposi giornalieri e settimanali decorrono nuovamente dalla cessazione della prestazione lavorativa, rimanendo escluso il computo di ore eventualmente già fruiti.

Con risposta ad interpellato **n. 29/2009** il Ministero del lavoro ha chiarito che, in forza della più recente formulazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003, il riposo settimanale consecutivo è «*calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni*» e, pertanto, gode di una maggiore flessibilità rispetto al passato. Tale modalità di calcolo, introdotta dal D.L. n. 112/2008, non ha invece inciso sui principi di consecutività delle 24 ore di riposo e di cumulo con il riposo giornaliero sanciti dal primo comma dell'art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003 e che possono essere derogati solo nei casi indicati dal secondo comma del medesimo articolo. In particolare, detti principi possono essere derogati da parte dei contratti collettivi a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata.

Un ulteriore profilo chiarito dalla risposta ad interpellato riguarda la formulazione dell'art. 9,

⁴ In particolare, sono richiamate le sentenze della Corte Costituzionale n. 150/1967, n. 102/1976 e n. 23/1982. Secondo tale ultima pronuncia «*affinché l'interruzione del lavoro una volta alla settimana sia effettiva, per consentire al dipendente il recupero delle energie psicofisiche e per assicurargli un congruo periodo di tempo da destinare ad attività ricreative per sé e per la famiglia - che è lo scopo umano e sociale del precetto costituzionale - è necessario che il riposo settimanale non coincida nemmeno in parte con il riposo giornaliero, ma da questo rimanga ben distinto. Frazionare il riposo settimanale (che deve essere di 24 ore consecutive) in modo da sovrapporre ogni frazione di esso al riposo giornaliero significa, infatti, frustrare la finalità del precetto voluto dal costituente*».

⁵ La Corte di Giustizia ha confermato che la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori si realizza attraverso il beneficio di periodi di riposo adeguati ed effettivi, i quali, da un lato, consentono il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro prevengono i rischi di alterazione della sicurezza e salute dei lavoratori, che l'accumulo di periodi di lavoro senza il necessario riposo può rappresentare (Corte di Giustizia sentenza 9 settembre 2003, C-151/02).

comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003 nella parte in cui prevede la trasmissione degli accordi collettivi di cui al comma 2, lett. d) al Ministero. La formulazione in parola non configura alcun ruolo di controllo da parte dell'Amministrazione ma *«assolve unicamente la funzione, in chiave meramente ricognitiva, di un tempestivo aggiornamento del Decreto stesso, che prescinde quindi da un necessario ed esplicito atto amministrativo, avente efficacia costitutiva, volto ad operare tale integrazione»*.

Con risposta ad interpello **n. 60/2009**, nell'affrontare il tema della derogabilità del riposo settimanale, il Ministero ha inteso precisare la differenza fra il riposo settimanale ed il diritto di astensione dalla prestazione lavorativa nei giorni previsti come festività; in questi casi, deve escludersi che tale diritto possa essere posto nel nulla unilateralmente dal datore di lavoro, essendo la relativa rinunciabilità rimessa esclusivamente all'accordo tra datore di lavoro e lavoratore, accordo che può essere raggiunto anche in sede di contrattazione collettiva.

Inoltre, con risposta **n. 26/2011**, è stato chiarito che nell'ipotesi in cui l'azienda adotti un modello di lavoro a turni, finalizzato ad assicurare la continuità della produzione, è possibile per il personale coinvolto nel sistema di turnazione (compreso il personale addetto allo svolgimento di lavori preparatori, complementari o la cui presenza è obbligatoria per legge) fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica a prescindere dal tipo di lavorazione effettuata.

Sanzioni

La disciplina sanzionatoria è contenuta nell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/2003 e l'importo delle stesse sanzioni è stato, da ultimo, decuplicato, a far data dal 24 dicembre 2013, dall'art. 14 del D.L. n. 145/2013.

Violazioni riposi giornalieri

In particolare, è previsto che in caso di violazione delle disposizioni in materia di riposo giornaliero:

- si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro (per le violazioni commesse dal 24 dicembre da 500 a 1.500 euro);
- se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro (per le violazioni commesse dal 24 dicembre da 3.000 a 10.000 euro);
- se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta (per le violazioni commesse dal 24 dicembre da 9.000 a 15.000 euro).

Violazioni riposi settimanali

In caso di violazione delle disposizioni in materia di riposo settimanale:

- si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro (per le violazioni commesse dal 24 dicembre da 1.000 a 7.500 euro);
- se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all'art. 4, commi 3 o 4, del D.Lgs. n. 66/2003 (di durata pari a 4, 6 o 12 mesi), la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro (per le violazioni commesse dal 24 dicembre da 4.000 a 15.000 euro);
- se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all'art. 4, commi 3 o 4, del D.Lgs. n. 66/2003 (di durata pari a 4, 6 o 12 mesi), la sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta (per le violazioni commesse dal 24 dicembre da 10.000 a 50.000 euro).

In relazione alle violazioni in questione il Ministero del lavoro, con lett. circ. del 27 dicembre 2013, n. 22277, ha dato indicazioni al personale ispettivo affinché quelle poste in essere dal

24 dicembre siano notificate dopo la conversione in legge del D.L. n. 145/2013. Le violazioni poste in essere prima del 24 dicembre sono, invece, soggette alla disciplina sanzionatoria già prevista prima dell'intervento dello stesso decreto-legge.

**IPSOA**

Gruppo Wolters Kluwer

**INDICITALIA**

Gruppo Wolters Kluwer

le Monografie



I rapporti di lavoro nel fallimento

Il volume offre un valido contributo alla **comprensione** e alla **sistemazione** di tutti i **rapporti di lavoro a seguito del fallimento**, fornendo un quadro riepilogativo utile a giuristi, avvocati, curatori fallimentari e in particolare lavoratori subordinati e autonomi spesso ingiustamente coinvolti nel fallimento dell'azienda in quanto debitori o creditori.

La guida affronta ed esamina sia gli aspetti "dinamici" della procedura anche non strettamente lavoristici, come **l'ammissione al passivo** e **le impugnazioni o i privilegi dei crediti**, sia di lavoro che di previdenza oltre a quelli "statici" come **l'accertamento dei crediti** in particolare di quelli **retributivi e previdenziali**, le **modalità d'accertamento**, **l'esistenza** e la **regolarità dei rapporti di lavoro**. Inoltre viene esaminata la legislazione comunitaria a tutela dei crediti residuali **Tfr** e **previdenza complementare**.

a cura di **P. Bonetti, F. Scaini**pagg. 544, **€ 39,00**

Codice: 00147776



Acquista
su www.shop.wki.it



Rivolgiti alle migliori
librerie della tua città



Contatta
un agente di zona
www.shop.wki.it/agenzie



Contattaci
02.82476.794
info.commerciali@wki.it

Legislazione e Prassi

**Agenti
e rappresentanti
di commercio**

Ministero lavoro interpello D.G. Attività Ispettiva 19 novembre 2013, n. 32

Obbligo contribuzione ENASARCO per gli agenti che operano all'estero.

**Agevolazioni
per l'assunzione
di particolari
categorie
di lavoratori**

Decreto ministeriale 26 agosto 2013

Determinazione della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile, ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 244/1995, convertito, con modifiche, dalla legge n. 341/1995, per l'anno 2013.

Inps messaggio 18 novembre 2013, n. 18639

Messaggio n. 17941/2013 - Incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni - Indicazioni integrative.

Inps circolare 19 dicembre 2013, n. 178

Art. 29, D.L. n. 244/1995 - Conferma della riduzione contributiva nel settore dell'edilizia per l'anno 2013 - Indicazioni operative.

Apprendistato

Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104

Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (G.U. 12 settembre 2013, n. 214), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 8 novembre 2013, n. 128.

**Assicurazione
sociale
per l'impiego
(ASpl)**

Inps messaggio 19 novembre 2013, n. 18702

Circolare n. 154/2013: presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità contestualmente alla domanda di disoccupazione ASpl e Mini ASpl - Rilascio servizi applicativi per cittadino e CPI - Gestione domande di disoccupazione ASpl, miniASpl - Aggiornamenti nella procedura DsWeb.

**Associazione
in partecipazione**

Inps circolare 5 dicembre 2013, n. 167

Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 - Legge 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del D.L. n. 76/2013, art. 7-bis - Stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro.

**Cassa integrazione
guadagni industria**

Inps messaggio 26 novembre 2013, n. 19183

Interpello n. 16/2013 - Obblighi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro e lavoratori sospesi dall'attività lavorativa, beneficiari di una prestazione a sostegno del reddito.

**Cassa integrazione
guadagni
straordinaria**

Inps messaggio 26 novembre 2013, n. 19183

Interpello n. 16/2013 - Obblighi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro e lavoratori sospesi dall'attività lavorativa, beneficiari di una prestazione a sostegno del reddito.

Collocamento obbligatorio	Ministero lavoro nota 12 dicembre 2013, n. 16522 Decreto direttoriale n. 345 del 17 settembre 2013, presentazione del prospetto informativo ai sensi dell'art. 9, comma 6 della legge 12 marzo 1968, così come sostituito dall'art. 40, comma 4, della legge 6 agosto 2008, n. 133 - Nota operativa.
Contratti di solidarietà	Inps messaggio 8 novembre 2013, n. 18092 Fondo di Tesoreria - Lavoratori in contratto di solidarietà assistita da intervento di C.i.g.s. - Chiarimenti - Modalità operative.
Contratto di inserimento	Inps circolare 5 dicembre 2013, n. 166 Contratto di inserimento lavorativo (articoli 54-59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276) - Decreto interministeriale del 10 aprile 2013, numero repertorio 304/2013, recante l'individuazione delle aree geografiche di cui all'art. 54, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 276/2003, relativamente agli anni 2009-2012.
Estinzione del rapporto di lavoro in genere	Inps messaggio 13 dicembre 2013, n. 20538 Art. 4, commi da 1 a 7-ter, legge 28 giugno 2012, n. 92 - Circolare n. 119 del 1° agosto 2013 - Pubblicazione nuovo modello di fideiussione bancaria.
Ferie	Inps circolare 13 dicembre 2013, n. 174 Conguaglio di fine anno 2013 dei contributi previdenziali e assistenziali.
Fondi bilaterali	Inps messaggio 28 novembre 2013, n. 19436 Indennità di disoccupazione ASpl ai lavoratori sospesi - Monitoraggio delle risorse disponibili - Blocco delle domande di sospensione.
Giornalisti	Inpgi circolare 6 dicembre 2013, n. 7 Variazione aliquota contributiva I.v.s.
Igiene e sicurezza del lavoro	Ministero lavoro nota 27 novembre 2013, n. 20791 Nozione di «trasferimento» ex art. 37, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
Inail assicurazione: determinazione, denuncia e versamento dei premi	Decreto ministeriale 8 agosto 2013 Concernente interventi a favore del settore autotrasporto merci in conto terzi per l'anno 2013 - È approvata per l'anno 2013, la riduzione «non strutturale» dei tassi medi di tariffa per le voci 9121 e 9123 delle gestioni industria, artigianato e terziario come da allegata Tabella 1 (Sito Internet Ministero del lavoro e delle politiche sociali 9 dicembre 2013). Decreto ministeriale 26 agosto 2013 Determinazione della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile, ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 244/1995, convertito, con modifiche, dalla legge n. 341/1995, per l'anno 2013. Inail circolare 13 novembre 2013, n. 54 Pagamento dei premi e accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione.
Inps - Denuncia mensile UniEmens	Inps messaggio 8 novembre 2013, n. 18118 Integrazione delle denunce contributive mensili della Gestione ex ENPALS nel flusso UNIE-MENS (circ. n. 41 del 18 marzo 2013) - Indirizzi operativi.

Inps - Determinazione dei contributi	<i>Inps circolare 13 dicembre 2013, n. 174</i> Conguaglio di fine anno 2013 dei contributi previdenziali e assistenziali.
Inps - Versamento dei contributi	<i>Inps circolare 13 novembre 2013, n. 158</i> Variazione della misura dell'interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. <i>Ministero lavoro interpello D.G. Attività Ispettiva 11 dicembre 2013, n. 33</i> Interpello ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124/2001 - D.M. 24 ottobre 2007 - Cause ostative.
Lavoratori italiani all'estero	<i>Inps circolare 3 dicembre 2013, n. 165</i> Regolamentazione comunitaria: Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri e la Repubblica di Croazia, in vigore dal 1° luglio 2013 - Disposizioni in materia di legislazione applicabile.
Lavoratori stranieri	<i>Decreto ministeriale 23 luglio 2013</i> Regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno. <i>Ministero lavoro circolare 5 novembre 2013, n. 6100</i> Conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato - Art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 286/1998 - Chiarimenti. <i>Ministero interno circolare 5 novembre 2013, n. 6732</i> Conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato - Art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 286/1998 - Chiarimenti.
Lavori in appalto	<i>Inail circolare 13 novembre 2013, n. 54</i> Pagamento dei premi e accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione.
Lavoro a tempo determinato	<i>Ministero lavoro interpello D.G. Attività Ispettiva 19 novembre 2013, n. 30</i> Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Criteri di computo dei rapporti di lavoro a tempo determinato.
Lavoro accessorio	<i>Inps circolare 18 dicembre 2013, n. 176</i> Articolo 1, commi 32 e 33 della legge 28 giugno 2012, n. 92 - Riforma del mercato del lavoro - di modifica degli articoli 70 e 72, D.Lgs. 29 settembre 2003, n. 276 «Lavoro accessorio» - Modifiche procedurali relative ai limiti economici. <i>Inail circolare 19 dicembre 2013, n. 63</i> Lavoro accessorio - Nuove modalità di invio della comunicazione obbligatoria di inizio attività. <i>Inps circolare 19 dicembre 2013, n. 177</i> Lavoro accessorio - Nuove modalità di invio della comunicazione obbligatoria di inizio attività.
Lavoro in agricoltura	<i>Inail circolare 16 dicembre 2013, n. 60</i> Cooperative agricole e loro consorzi assicurati ai sensi del Titolo I del D.P.R. n. 1124/1965 non operanti in zone di montagna o svantaggiate - Applicazione delle riduzioni ai premi assicurativi in proporzione alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai soci in zone di montagna o svantaggiate e conferito alle cooperative/consorzi.

Lavoro intermittente	Ministero lavoro interpello D.G. Attività Ispettiva 19 novembre 2013, n. 31 Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Lavoro intermittente - R.D. n. 2657/1923 - Interprete e traduttore di scuola di lingua.
Lavoro subordinato - Obblighi e diritto di informazione e consultazione dei lavoratori	Ministero lavoro interpello D.G. Attività Ispettiva 19 novembre 2013, n. 30 Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Criteri di computo dei rapporti di lavoro a tempo determinato.
Licenziamento collettivo - Mobilità dei lavoratori	Ministero lavoro interpello D.G. Attività Ispettiva 11 dicembre 2013, n. 34 Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Versamento del contributo d'ingresso da parte di imprese che abbiano stipulato un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182-bis, R.D. n. 267/1942 e succ. mod. - L.F.
Maternità e paternità	Ministero lavoro nota 9 dicembre 2013, n. 21490 Convalida dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri - Nuovo modulo per la dichiarazione della lavoratrice madre/del lavoratore padre e nuovo report per la rilevazione statistica.
Orario di lavoro	Ministero lavoro lettera circolare 11 novembre 2013, n. 19442 Art. 20, comma 5-bis, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 - Modifica all'art. 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) - Prime indicazioni operative.
Portatori di handicap	Inps circolare 15 novembre 2013, n. 159 Sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 3 luglio 2013 - Estensione del diritto al congedo di cui all'art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 a parente o affine entro il terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave.
Previdenza complementare	Inps messaggio 8 novembre 2013, n. 18092 Fondo di Tesoreria - Lavoratori in contratto di solidarietà assistita da intervento di C.i.g.s. - Chiarimenti - Modalità operative. Inps circolare 13 dicembre 2013, n. 174 Conguaglio di fine anno 2013 dei contributi previdenziali e assistenziali.
Reddito imponibile	Inps circolare 13 dicembre 2013, n. 174 Conguaglio di fine anno 2013 dei contributi previdenziali e assistenziali.
Retribuzione	Inps circolare 13 dicembre 2013, n. 174 Conguaglio di fine anno 2013 dei contributi previdenziali e assistenziali.
Rivalutazione dei crediti di lavoro	Decreto ministeriale 12 dicembre 2013 Modifica del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2014.
Sindacati - Libertà e attività sindacale	Ministero lavoro interpello D.G. Attività Ispettiva 19 novembre 2013, n. 30 Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Criteri di computo dei rapporti di lavoro a tempo determinato.

Tirocini

Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104

Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (G.U. 12 settembre 2013, n. 214), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 8 novembre 2013, n. 128.

Trattamento di disoccupazione per i lavoratori agricoli

Inps messaggio 10 dicembre 2013, n. 20228

Indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare ai lavoratori agricoli: aggiornamento del modello di domanda (Prest.agr.21TP - SR25).

Adempimenti dal 18 gennaio al 1° febbraio 2014

N.B.: Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo è possibile lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al giorno lavorativo successivo.

20 gennaio

Previndai - Denuncia e versamento contributi

Soggetti obbligati

Aziende industriali.

Adempimento

Denuncia e versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti al fondo di previdenza a capitalizzazione Previndai.

Modalità

Denuncia: mediante la funzione guidata «COMPILAZIONE MOD. 050», nell'area riservata alle aziende, accessibile tramite password, sul sito Previndai. Il mod. 050 compilato, stampato, timbrato e sottoscritto va inoltrato via fax al fondo pensione **entro la scadenza del trimestre** cui si riferisce, **a prescindere dalla regolarizzazione contributiva**.

Versamento: mediante bonifico con il mod. 053. Nel modulo viene riportato con la massima evidenza il campo «Comunicazioni ordinante/beneficiario» che rappresenta l'unico fattore di collegamento tra l'accredito dei contributi, l'impresa versante ed il trimestre cui il modulo 050 si riferisce. È necessario, pertanto, che l'azienda ne verifichi la corretta registrazione da parte della Banca. Il modulo 053 si rende disponibile al termine della compilazione del modulo 050 nella funzione «Compilazione mod. 050».

20 gennaio

Versamento contributi al FASC

Soggetti obbligati

Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il c.c.n.l. autotrasporto merci e logistica e il c.c.n.l. agenzie marittime e aeree.

Adempimento

Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati.

Modalità

Presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano - Via S. Margherita, 11 su c/c bancario n. 80900.1 intestato al FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L'elaborazione e la spedizione delle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito software denominato Telefasc.

20 gennaio

Previndapi - Denuncia e versamento contributi

Soggetti obbligati

Piccole e medie aziende industriali.

Adempimento

Versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti delle piccole e medie aziende industriali iscritti al fondo di previdenza Previndapi.

27 gennaio

Modalità

Invio al Previndapi, anche via fax, del mod. PREV/1 contenente tutti i dati del trimestre di riferimento. Si consiglia di accertarsi che la banca incaricata di eseguire l'ordine di bonifico in favore del Fondo indichi, tassativamente, nella causale di versamento, il numero di codice riportato nello specifico riquadro delle lettere d'ordine bonifico bancario che si allegano ai quattro mod. PREV/1 trimestrali. Il versamento dei contributi deve essere effettuato su c/c n. 096570217860 presso Veneto Banca - Filiale di Roma - L.go Pietro Vassalletto, 2 - Roma.

Il codice IBAN PREVINDAPI per il versamento dei contributi trimestrali è il seguente: IT65 A050 3503 3030 9657 0217 860.

Il codice BIC per bonifici esteri è il seguente: VEBHIT2M.

In nessun caso per il versamento dei contributi può essere utilizzato il mod. F24.

Richiesta di autorizzazione all'Inps per C.i.g./C.i.g.s.

Soggetti obbligati

Aziende industriali.

Adempimento

Presentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento C.i.g./C.i.g.s. per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Modalità

La richiesta va inoltrata telematicamente:

- all'Inps con mod. Igi15 per C.i.g. ordinaria;
- al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con mod. Cigs/Solid-1 per C.i.g. straordinaria.

In merito alla presentazione della CIGO è disponibile per le aziende, i consulenti e i professionisti un nuovo canale telematico, che si affianca a quello esistente, e che è basato sull'invio di file XML. Lo schema per la gestione via software delle domande XML di CIGO è a disposizione sul sito www.inps.it.

Per tutte le domande inoltrate e accettate dalla operazione di validazione, dopo essere state sottoposte a protocollazione, viene generato un «Attestato di consegna» che ha valore equivalente a quello di una ricevuta. L'Attestato di Consegna certifica che le domande in esso elencate sono state prese in carico dall'Istituto e per ognuna di esse viene riportato il numero del protocollo informatico assegnato.

27 gennaio

Denuncia e versamento contributi Enpaia

Soggetti obbligati

Aziende agricole.

Adempimento

Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli.

Modalità

Tramite M.Av. bancario:

- pagabile presso qualsiasi sportello della rete interbancaria. La procedura prevede l'elaborazione e la stampa del M.Av. direttamente dal proprio pc, dopo la conferma dei dati dell'autodenuncia;
- a mezzo internet Banking, digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura

31 gennaio

informatica della propria banca (se il servizio non fosse disponibile, verificare con la propria agenzia la possibilità di attivazione).

Solo nel caso in cui fosse impossibile il versamento con il M.Av., si può utilizzare il Bonifico bancario, anche a mezzo internet Banking, esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio - Sede di Roma codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17, indicando la causale del bonifico, il numero di posizione aziendale seguito dall'esatta denominazione sociale e dal mese di competenza del versamento. Inoltre è richiesto l'invio della copia del bonifico con numero di CRO e l'inserimento dei dati nella parte relativa ai «riferimenti del versamento» della denuncia on line.

Domanda di riduzione dei tassi di premio Inail (per prevenzione)

Soggetti obbligati

Datori di lavoro in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro nonché con gli adempimenti contributivi ed assicurativi.

Adempimento

Presentazione alla competente sede territoriale dell'Inail della domanda di riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa pari al 5% o al 10% in relazione al numero dei dipendenti. In caso di accoglimento della domanda lo sconto sarà applicato al momento del calcolo della regolazione del premio per l'anno di riferimento all'atto dell'autoliquidazione.

Modalità

Mediante mod. OT/24.

31 gennaio

Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)

Soggetti obbligati

Datori di lavoro già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS. Sono, quindi, obbligati ad adempiere i datori di lavoro tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, del modello 770 Semplificato, nonché i committenti e gli associanti in partecipazione per i lavoratori iscritti alla Gestione separata. La denuncia UNIEMENS Individuale deve essere presentata anche per i lavoratori per i quali sono dovute solo le contribuzioni minori (es. i lavoratori iscritti all'ENPALS; i giornalisti iscritti all'INPGI; gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle cooperative disciplinate dalla L. n. 240/1984, per i quali i contributi C.i.g., C.i.g.s., mobilità e ANF venivano versati con il sistema DM), nonché dai soggetti che non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia).

Adempimento

Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

Modalità

Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza è quello cui si riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui è stato erogato il compenso (criterio di cassa).

31 gennaio

Inps ex Enpals - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)

Soggetti obbligati

Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.

31 gennaio

Adempimento

Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

Modalità

Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza è quello cui si riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui è stato erogato il compenso (criterio di cassa).

Inps - Denuncia trimestrale manodopera agricola

Soggetti obbligati

Datori di lavoro agricolo.

Adempimento

Denuncia trimestrale della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato e indeterminato) con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

Modalità

Mediante mod. DMAG-UNICO esclusivamente per via telematica. Affinché la denuncia sia registrata ed elaborata correttamente è obbligatoria l'indicazione del CIDA nel modello DMAG.

31 gennaio

Collocamento obbligatorio - Invio prospetto sullo stato occupazionale

Soggetti obbligati

Datori di lavoro soggetti alla disciplina sulle assunzioni obbligatorie.

Adempimento

Invio al servizio presso cui sono istituiti gli elenchi dei lavoratori disabili per l'avviamento al lavoro (provincia) del prospetto informativo sulla situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della denuncia.

Se rispetto all'ultimo prospetto inviato non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto.

Modalità

La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica.

COME MIGLIORARE LA PRODUTTIVITÀ E IL BENESSERE DEI TUOI DIPENDENTI? **WELFARE AZIENDALE È LA SOLUZIONE!**

A cura di
Tiziano Treu

Con le **schede di sintesi**
di **più di 30 accordi** stipulati
dalle principali multinazionali



Le nuove modalità per **migliorare** la **produttività** e il **benessere** dei tuoi dipendenti attraverso l'**erogazione di beni e servizi**:

- i contenuti e i **tipi di welfare aziendale**
- le **esenzioni fiscali** riconosciute
- come affrontare gli **aspetti organizzativi** e **gestionali** per una effettiva conclusione dell'accordo
- l'applicazione delle varie tecniche e opzioni di welfare in una ampia serie di **casi aziendali** e territoriali di successo
- le **principali forme applicate nei paesi europei**.

Il **Cd-Rom** integra il volume e raccoglie contenuti, documenti, immagini, video ed altro ancora per rappresentare le migliori opportunità e best practices di Welfare aziendali.



Per saperne di più:

- www.shopwki.it/welfare
- **contatta il tuo agente di fiducia: www.shopwki.it/agenzie**
- **rivolgiti alle migliori librerie della tua città**



IPSOA

Gruppo Wolters Kluwer

Comparto artigiano

Accordo interconfederale - 29 novembre 2013

Fondo di solidarietà bilaterale (FSBA)

- *Parti stipulanti:* Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI con Cgil, Cisl e Uil
- *Campo di applicazione:* dipendenti da imprese del comparto artigiano

Sintesi dell'accordo

In data 29 novembre 2013, Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI con Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto l'accordo interconfederale applicativo dell'accordo 31 ottobre 2013 per la definizione delle risorse per l'avvio del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo del settore artigiano.

La L. n. 92/2012 prevede infatti la definizione di un sistema che assicuri adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti; a tal fine le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dovevano stipulare, entro il 31 ottobre 2013, accordi collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

In alternativa all'istituzione dei fondi presso l'Inps, con riferimento ai settori nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell'artigianato, la legge prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali possano adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

Nell'ambito di questa facoltà le Parti, con gli accordi interconfederali 31 ottobre 2013 e 30 novembre 2012 hanno stabilito la costituzione del Fondo di solidarietà bilaterale (FSBA), secondo il modello alternativo previsto dall'art. 3, comma 14, L. n. 92/2012, per tutti i lavoratori dipendenti dell'artigianato e delle imprese che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle Parti stesse e che occupino anche meno di 16 dipendenti.

Per costruire un meccanismo di immediata applicazione e di rapido calcolo, è stabilita una contribuzione in cifra fissa, pari a € 29 per ogni lavoratore. L'accordo in oggetto ha elevato a € 34,00 tale contributo previsto dalla delibera del Comitato esecutivo Ebna del 12 maggio 2010, per il finanziamento degli enti bilaterali, nell'ambito dell'importo di € 61,25 stabilito per il Fondo sostegno al reddito. Pertanto resta invariato l'importo complessivo destinato alla bilateralità pari a € 125 annui per lavoratore.

Le quote finora accantonate (pari a € 29 per ogni lavoratore) rimanenti al 31 dicembre 2013, potranno essere utilizzate, in forza di accordi regionali, per la fase di avvio del Fondo.

L'accordo in oggetto è sperimentale e sarà valido fino al 31 dicembre 2015. Con cadenza trimestrale, a decorrere dall'avvio delle prestazioni, il FSBA elaborerà un'analisi dettagliata sull'andamento del Fondo da sottoporre alle Parti.

Dirigenti - Aziende autotrasporto

Accordo - 18 dicembre 2013

Integrazione dell'accordo 3 dicembre 2012

- *Durata:* 31 dicembre 2014
- *Parti stipulanti:* Confetra con Manageritalia
- *Campo di applicazione:* dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione

➤ Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Dirigenti - Aziende autotrasporto» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.

Sintesi dell'accordo

Premessa

Le Parti hanno stabilito quanto segue a completamento di quanto definito con l'accordo 3 dicembre 2012.

Minimi tabellari

Per l'anno 2014 non sarà dovuto alcun aumento retributivo.

Previdenza integrativa

A decorrere dal 1° gennaio 2014, il contributo integrativo a carico azienda è elevato dall'attuale 1,91% all'1,95%.

Assistenza sanitaria integrativa

A decorrere dal 1° gennaio 2014, la contribuzione per il Fasdac a carico azienda a favore della Gestione dirigenti pensionati per la malattia è elevata dall'attuale 2,41% al 2,46%.

Dirigenti - Aziende alberghiere

Accordo - 9 dicembre 2013

Accordo di proroga del c.c.n.l.

- *Decorrenza e durata:* 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2014
- *Parti stipulanti:* Federalberghi con Manageritalia
- *Campo di applicazione:* dirigenti delle aziende alberghiere

➤ Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Dirigenti - Aziende alberghiere» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.

Sintesi dell'accordo

Proroga del c.c.n.l.	Le Parti stabiliscono di prorogare la scadenza del c.c.n.l. 16 novembre 2011 al 31 dicembre 2014: tutte le disposizioni e successive integrazioni del suddetto c.c.n.l. sono confermate fino alla suddetta data.
Previdenza integrativa	Nel periodo di proroga del c.c.n.l. (1° gennaio 2014-31 dicembre 2014), il contributo integrativo a carico azienda è elevato dall'attuale 1,91% all'1,95%.
Assistenza sanitaria integrativa	Limitatamente all'anno 2014, la contribuzione per il Fasdac a carico azienda a favore della Gestione dirigenti pensionati per la malattia è elevata dall'attuale 2,41% al 2,46%.

Autotrasporto merci e logistica

Ipotesi di accordo - 17 dicembre 2013

Protocollo per il rilancio dell'autotrasporto merci artigiano

➤ *Parti stipulanti:* Confartigianato Trasporti, CNA-Fita, Casartigiani e Claii con Filt-Cgil, Fit-Cisl e Ultrasporti-Uil

➤ *Campo di applicazione:* dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica

➤ **Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Autotrasporto merci e logistica» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.**

Sintesi dell'accordo

Premessa	In data 17 dicembre 2013 Confartigianato Trasporti, CNA-Fita, Casartigiani e Claii con Filt-Cgil, Fit-Cisl e Ultrasporti-Uil hanno siglato un'ipotesi di accordo che costituisce un protocollo per il rilancio del settore dell'autotrasporto merci artigiano attraverso la promozione della contrattazione di 2° livello e della bilateralità. L'ipotesi di accordo sarà operativa dopo l'approvazione da parte degli organi direttivi delle Organizzazioni datoriali e sindacali. Col protocollo si intende altresì integralmente sottoscritto l'accordo di rinnovo 1° agosto 2013 del settore Autotrasporto merci e logistica (v. Pratica Lavoro n. 34-35/2013, pag.1500) e successiva ratifica del 2 ottobre 2013 (v. Pratica Lavoro n. 41/2013, pag.1769).
Contrattazione integrativa	Vengono affidati alla contrattazione collettiva di 2° livello i seguenti ambiti di intervento: — norme in materia di contratto a termine (picchi produttivi, stagionalità, start-up, intervalli temporali); — disciplina del contratto part-time che consenta nuove opportunità occupazionali e alle

Bilateralità

imprese di far fronte ad esigenze imprevedibili di mercato, anche prevedendo una durata diversa da quella prevista dal c.c.n.l.;

- intese sperimentali e temporanee atte a favorire la ripresa economica nei momenti di gravi crisi aziendali (anche per le start-up);
- possibilità che il monte ore accantonato (es. banca ore) e le giornate di ferie residue possano essere utilizzate, anche in modo collettivo, al fine di evitare le sospensioni dell'attività lavorativa.

Viene confermato che per le imprese aderenti alle organizzazioni datoriali firmatarie del protocollo in oggetto la bilateralità e il Fondo San.Arti. sono quelli previsti dagli accordi interconfederali sottoscritti da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Clai con Cgil, Cisl e Uil: in particolare l'Atto di indirizzo alla bilateralità 30 giugno 2010, gli accordi interconfederali 31 ottobre 2013 e 29 novembre 2013 istitutivi del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo e gli Accordi interconfederali 21 settembre 2010 e 28 febbraio 2013 sull'assistenza sanitaria integrativa.

Le parti si incontreranno a livello nazionale entro il 31 dicembre 2014 al fine di definire le modalità per l'effettiva attuazione di quanto sopra, fermi restando gli accordi e le prassi già in essere a livello regionale.

Cooperative sociali

Accordo - 31 ottobre 2013

Assistenza sanitaria integrativa - Proroga

➤ *Parti stipulanti:* Agci-solidarietà, Federsolidarietà-Confcooperative, Legacoopsociali, FP-Cgil, FP-Cisl, Fisascat-Cisl, UIL-Fpl

➤ *Campo di applicazione:* cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo

➤ **Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Cooperative sociali» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.**

Assistenza sanitaria integrativa

Sintesi dell'accordo

L'accordo di rinnovo 16 dicembre 2011 aveva incaricato una Commissione di individuare il Fondo di assistenza sanitaria integrativa al quale iscrivere - dal 1° maggio 2013 - tutti i lavoratori a tempo indeterminato, nonché di fornire le modalità operative per l'applicazione dell'istituto.

L'accordo aveva altresì stabilito un contributo mensile a carico dell'impresa pari ad € 5 per lavoratore, da versare da maggio 2013.

In data 29 aprile 2013 le Parti avevano posticipato al 1° novembre 2013 il versamento delle quote contributive maturate dal 1° maggio 2013 al 31 ottobre 2013, pari ad € 30,00 (v. **Pratica Lavoro** n. 21/2013, pag. 922).

Col verbale di accordo in oggetto, le Parti, prendendo atto che al momento non è stato individuato il fondo in cui convergere, stabiliscono che l'erogazione al fondo avverrà dal 19 marzo 2014, col versamento in unica soluzione degli arretrati, pari ad € 55,00. Le prestazioni decorreranno dal 1° maggio 2014.

Per i lavoratori a tempo indeterminato che abbiano cessato il rapporto o siano stati assunti nel periodo 1° maggio 2013-30 marzo 2014, il valore del versamento sarà calcolato pro rata mensile per la durata del rapporto sia nell'impresa cessante che nell'impresa che assume, ciascuna per la propria parte.

Licenziamento successivo al matrimonio: presunzione di nullità

Avv. Almerindo Proietti Semproni

Cassazione, sez. lav., 3 dicembre 2013, n. 27055

MASSIMA

Il divieto di licenziare la lavoratrice che si sposa vale per l'intero anno dalla data delle nozze, anche nel caso in cui l'azienda dalla quale dipende entri in fase di riorganizzazione esternalizzando alcuni servizi, compresi quelli cui è addetta la lavoratrice appena sposata.

COMMENTO

Il divieto di licenziare la lavoratrice che si sposa vale per l'intero anno dalla data delle nozze, anche nel caso in cui l'azienda dalla quale dipende entri in fase di riorganizzazione esternalizzando alcuni servizi, compresi quelli cui è addetta la lavoratrice appena sposata.

Questo è quanto ha sostenuto la Corte di Cassazione con la **sentenza del 3 dicembre 2013, n. 27055**, chiarendo che il licenziamento della lavoratrice può intervenire validamente entro un anno dal matrimonio ma solo in presenza della totale cessazione dell'attività, non essendo viceversa sufficiente la soppressione del posto di lavoro nell'ambito di una, seppur effettiva, riorganizzazione aziendale.

Il Tribunale di Roma dichiarava la nullità del licenziamento intimato ad una lavoratrice, addetta al centralino, entro l'anno dal matrimonio e condannava la società al pagamento delle retribuzioni non percepite sino alla riammissione in servizio.

La Corte di Appello confermava la decisione osservando che il recesso doveva ritenersi effettuato entro l'anno in quanto era stato disposto entro questo termine anche se differito per l'esecuzione al termine del preavviso. La norma utilizzava il termine «disposto» indicando chiaramente che ci si doveva riferire al momento in cui era stato deciso il recesso ed inoltre la Cassazione si era espressa in tal senso, anche se in un caso di licenziamento di lavoratrice madre, ma la «ratio» delle due disposizioni era identica. L'ipotesi di cessazione di attività dell'azienda non poteva estendersi sino a coprire mere ipotesi di ristrutturazione organizzativa nei reparti ricevimento e portineria e reparto centralino, come allegato dalla società appellante.

La società si rivolgeva quindi alla Suprema Corte, propo-

nendo una serie di censure: l'operatività del recesso era stabilita dopo il termine annuale; il caso non era sovrapponibile a quella della lavoratrice madre; la «ratio» delle due disposizioni era diversa; il recesso, infine, non era stato impugnato specificamente perché attuato per ragioni di matrimonio.

La Cassazione respinge questo motivo del ricorso affermando che l'art. 1, L. n. 7 del 1963 dispone «del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa del matrimonio» specificando al comma 3, «si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio ... a un anno dopo la celebrazione, sia stato disposto per causa di matrimonio».

Il termine «disposto» non lascia adito a dubbi di sorta, come correttamente sottolineato nella sentenza impugnata, che la presunzione di nullità riguarda ogni recesso che sia stato «deciso» nell'arco temporale indicato per legge, indipendentemente dal momento in cui la «decisione» di recesso sia stata attuata.

Una diversa interpretazione - aggiunge la Corte - porterebbe del resto a soluzioni in contrasto non solo con la formulazione letterale della norma ma anche con «ratio» della disciplina finendo con il consentire abusi e l'aggiornamento della normativa in parola. Non sussiste alcuna diversità di «ratio» rispetto alla disciplina di cui alla L. n. 1204 del 1971, in materia di tutela della lavoratrice madre interpretata dalla stessa Cassazione con la sentenza n. 1526/1998 (richiamata nella sentenza impugnata) nel senso dell'irrelevanza del momento di operatività del recesso (e quindi del periodo di preavviso), essendo prevalente la data in cui questo è stato deciso.

La Suprema Corte precisa che si tratta di provvedimenti

legislativi che nel loro insieme tendono a rafforzare la tutela della lavoratrice in momenti di passaggio «esistenziale» particolarmente importanti da salvaguardare attraverso una più rigorosa disciplina limitativa dei licenziamenti che sgravi la lavoratrice dall'onere della prova di una discriminazione, addossando al datore di lavoro l'onere di allegare e documentare l'esistenza di una legittima causa di scioglimento del rapporto. I due provvedimenti legislativi sono palesemente accumulati da questo medesimo scopo di ordine costituzionale ed anche dalle stesse tecniche di tutela. Pertanto, sul piano della interpretazione analogica il precedente giurisprudenziale sopra richiamato è applicabile anche al caso di esame.

Da ultimo - prosegue la Corte - non emerge che la lavoratrice abbia mai rinunciato all'impugnazione del recesso perché intimato per ragioni di matrimonio.

La società ricorrente lamenta, infine, la illegittima interferenza da parte della Corte d'Appello delle scelte aziendali ed organizzative di parte datoriale. Nella specie, si sarebbe verificata la «cessazione dell'attività dell'azienda», come richiesto dalla norma come motivo giustificato di recesso. Era, infatti, cessato il ramo aziendale e quindi il recesso appariva legittimo essendo in sostanza finita l'attività dell'azienda ove era addetta la lavoratrice. La lavoratrice in questione era stata spostata dalla portineria al centralino, settore poi soppresso in quanto esternalizzato. Si trattava, quindi, di scelte imprenditoriali non sindacabili da parte del Giudice ex art. 41 Cost.

La Corte respinge anche tale argomentazione.

Seppure si vuole dare per ammesso - come ha fatto la sentenza impugnata - che l'ipotesi prevista di cessazione dell'attività dell'azienda possa, in quanto legittimante il recesso nel periodo sospetto, valere anche per mere ipotesi di cessazione del ramo di azienda, nel caso in esame è stata soltanto dimostrata una complessa operazione di ristrutturazione organizzativa attraverso il ridimensionamento e la diversa organizzazione dei reparti ricevimento e portineria e, quindi, l'esistenza di ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro che la legge non ritiene possano giustificare un recesso nel periodo sospetto.

Si tratta di questioni comunque che non giustificano un recesso nel periodo di tutela della lavoratrice, in quanto il legislatore ha ritenuto pertinente solo la cessazione dell'attività, non una sua ristrutturazione, giudicando in via presuntiva prevalente sul punto la necessità della tutela rafforzata della lavoratrice - donna rispetto al diritto di cui all'art. 41 Cost., in un bilanciamento tra interessi costituzionali, in coerenza con quanto previsto dal capoverso dello stesso articolo della Carta costituzionale. Non vi è stata alcuna intromissione dell'autorità giudiziaria

nella sfera di libertà imprenditoriale essendosi il giudice limitato ad accertare che i motivi addotti dall'imprenditore per il recesso erano già stati giudicati dal legislatore non sufficienti per giustificare il provvedimento di recesso adottato.

La sentenza di cui si dà notizia si distingue non solo e non tanto perché ribadisce il principio della presunzione di nullità del licenziamento disposto a causa di matrimonio in quanto intimato nel periodo compreso dalla richiesta delle pubblicazioni ad un anno dalla celebrazione, quanto perché nega che la riorganizzazione possa essere equiparata alla cessazione dell'attività, che, come noto, è una delle ipotesi tassative in presenza della quale il licenziamento è considerato legittimo (v. ora l'art. 35 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna», che ha abrogato la legge n. 7 del 1963, riproducendone tuttavia la norma di interesse). Sul tema specifico, occorre ricordare che la giurisprudenza (e la sentenza in commento ne fa un accenno) ha ampliato l'ipotesi della cessazione dell'attività aziendale ricomprendendovi anche la chiusura del ramo aziendale di adibizione della lavoratrice, purché sia comprovata la inutilizzabilità negli altri rami dell'azienda (Cass. nn. 3620/2007, 9551/1999, 941/1990).

Tuttavia, si può affermare con certezza che è esclusa la sufficienza di un normale giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge n. 604/1966 per rendere legittimo il licenziamento intimato entro l'anno dalle nozze, per cui, ad esempio, non basta la ristrutturazione dell'unità di appartenenza (Cass. n. 343/1990) o la chiusura del reparto (Cass. n. 1334/1992) o un licenziamento collettivo per riduzione del personale (Cass. n. 6236/1986).

Retribuzioni convenzionali italiani all'estero

2014

Operai e impiegati

Settore	Qualifiche	Fascia	Retribuzione nazionale	Retribuzione convenzionale
Industria	Operai	I	Fino a 1.909,05	1.909,05
		II	Da 1.909,06 a 2.021,15	2.021,15
		III	Da 2.021,16 a 2.133,23	2.133,23
		IV	Da 2.133,24 in poi	2.245,28
	Impiegati	I	Fino a 2.245,28	2.245,28
		II	Da 2.245,29 a 2.668,29	2.668,29
		III	Da 2.668,30 a 3.091,34	3.091,34
		IV	Da 3.091,35 a 3.514,37	3.514,37
		V	Da 3.514,38 in poi	3.937,38
Industria edile	Operai	Operai		1.909,06
		Operai specializzati		2.099,12
		Operai 4° livello		2.245,28
	Impiegati	Impiegati d'ordine		2.245,28
		Impiegati di concetto		2.584,94
		Impiegati direttivi di VI livello		3.199,12
		Impiegati direttivi di VII livello		3.676,04
Autotrasporto e spedizione merci	Operai	I	Fino a 1.909,05	1.909,05
		II	Da 1.909,06 a 2.021,15	2.021,15
		III	Da 2.021,16 a 2.133,23	2.133,23
		IV	Da 2.133,24 in poi	2.245,28
	Impiegati	I	Fino a 2.245,28	2.245,28
		II	Da 2.245,29 a 2.668,31	2.668,31
		III	Da 2.668,32 a 3.091,34	3.091,34
		IV	Da 3.091,35 a 3.514,37	3.514,37
		V	Da 3.514,38 in poi	3.937,38

Settore	Qualifiche						
	Terza area professionale			Seconda area professionale			
Credito	IV livello 3.376,77	III livello 3.119,32	II livello 2.798,24	I livello 2.477,17	2.388,73		
Assicurazioni	Capi ufficio 3.115,93	Vice capi ufficio 2.834,49	Impiegati di concetto 2.639,00	Impiegati d'ordine 2.422,73	Ausiliari 2.217,55		
Commercio	Impiegati con funzioni direttive (I livello) 2.434,52	Impiegati di concetto (II e III livello) 2.285,48 2.105,49	Personale d'ordine (IV livello) 2.031,06	Altro personale (V livello) 1.961,75	Altro personale (VI livello) 1.464,02		
Trasporto aereo	Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali 3.392,51	Impiegati con mansioni specifico contenuto profess. con limitata discrezion. (funz. III categoria) 3.100,66	Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello) 2.907,26	Impiegati e operai (IV e V livello contratt.) 2.422,04	Impiegati e operai (VI, VII, VIII e IX livello contratt.) 2.327,07		
Agricoltura	Impiegati con autonomia di concez. e potere di iniziativa (I categoria) 1.660,20	Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria) 1.529,20	Impiegati con specifiche funzioni (III categoria) 1.415,52	Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria) 1.348,28	Operai specializzati super 1.538,89	Operai specializzati 1.475,11	
Industria cinematografica	Figure professionali di massimo livello (VII livello) 4.207,03	Figure professionali intermedie (VI livello A e B) 3.654,65	Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello) 3.161,68	Maestranze qualificate (III e IV livello) 3.005,02	Aiuti attività tecniche e professionali (II livello) 2.468,49	Operai generici 2.274,38	Generici cinematograf. 2.166,26
Spettacolo	Impiegati direttivi 2.396,40	Impiegati con funzioni direttive 2.152,38	Impiegati di concetto 1.957,59	Impiegati d'ordine 1.770,44	Operai specializzati 1.908,37	Operai 1.674,97	
	Professori d'orchestra 2.274,38	Artisti del coro 1.718,44	Tersicorei 2.038,72	Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale 1.695,56			
Artigianato	Impiegati e operai specializzati 2.261,91	Impiegati d'ordine e operai qualificati 1.936,80	Operai 1.786,38				

Quadri

Settore	Fascia	Retribuzione nazionale	Retribuzione convenzionale
Industria	I	Fino a 3.937,38	3.937,38
	II	Da 3.937,39 a 4.685,69	4.685,69
	III	Da 4.685,70 a 5.434,00	5.434,00
	IV	Da 5.434,01 a 6.182,30	6.182,30
	V	Da 6.182,31 a 6.930,62	6.930,62
	VI	Da 6.930,63 in poi	7.678,85
Industria edile	I	Fino a 3.937,38	3.937,38
	II	Da 3.937,39 a 4.242,06	4.242,06
	III	Da 4.242,07 a 4.546,72	4.546,72
	IV	Da 4.546,74 a 4.851,40	4.851,40
	V	Da 4.851,41 in poi	5.156,03
Autotrasporto e spedizione merci	I	Fino a 3.937,38	3.937,38
	II	Da 3.937,39 a 4.685,68	4.685,68
	III	Da 4.685,69 a 5.433,98	5.433,98
	IV	Da 5.433,99 a 6.182,27	6.182,27
	V	Da 6.182,28 a 6.930,55	6.930,55
	VI	Da 6.930,57 in poi	7.678,83
Credito	I livello	3.187,00	
	II livello	3.389,09	
	III livello	3.828,03	
	IV livello	4.563,34	
Agricoltura	Unica		2.851,21
Assicurazioni	I	Fino a 3.261,51	3.261,51
	II	Da 3.261,52 a 3.599,44	3.599,44
	III	Da 3.599,45 in poi	3.937,37
Commercio	I	Fino a 2.367,98	2.367,98
	II	Da 2.367,99 a 2.980,08	2.980,08
	III	Da 2.980,09 in poi	3.592,15
Trasporto aereo	I	Fino a 4.069,07	4.069,07
	II	Da 4.069,08 a 4.698,85	4.698,85
	III	Da 4.698,87 in poi	5.328,62

Dirigenti

Settore	Fascia	Retribuzione nazionale	Retribuzione convenzionale
Industria	I	Fino a 5.854,75	5.854,75
	II	Da 5.854,76 a 6.932,63	6.932,63

Settore	Fascia	Retribuzione nazionale	Retribuzione convenzionale
	III	Da 6.932,64 a 8.010,58	8.010,58
	IV	Da 8.010,59 a 9.088,55	9.088,55
	V	Da 9.088,56 a 10.166,49	10.166,49
	VI	Da 10.166,50 a 11.244,11	11.244,11
	VII	Da 11.244,12 a 12.322,07	12.322,07
	VIII	Da 12.322,08 a 13.400,02	13.400,02
	IX	Da 13.400,03 a 14.478,32	14.478,32
	X	Da 14.478,33 in poi	15.556,19
Industria edile	I	Fino a 5.854,75	5.854,75
	II	Da 5.854,76 a 6.932,71	6.932,71
	III	Da 6.932,72 a 8.010,65	8.010,65
	IV	Da 8.010,66 a 9.088,58	9.088,58
	V	Da 9.088,59 a 10.166,54	10.166,54
	VI	Da 10.166,55 a 11.244,48	11.244,48
	VII	Da 11.244,49 a 12.322,43	12.322,43
	VIII	Da 12.322,44 a 13.400,38	13.400,38
	IX	Da 13.400,39 a 14.478,32	14.478,32
	X	Da 14.478,33 in poi	15.556,19
Autotrasporto e spedizione merci	I	Fino a 5.854,75	5.854,75
	II	Da 5.854,76 a 6.932,71	6.932,71
	III	Da 6.932,72 a 8.010,65	8.010,65
	IV	Da 8.010,66 a 9.088,58	9.088,58
	V	Da 9.088,59 a 10.166,54	10.166,54
	VI	Da 10.166,55 a 11.244,48	11.244,48
	VII	Da 11.244,49 a 12.322,43	12.322,43
	VIII	Da 12.322,44 a 13.400,38	13.400,38
	IX	Da 13.400,39 a 14.478,32	14.478,32
	X	Da 14.478,33 in poi	15.556,19
Credito	I	Fino a 5.854,75	5.854,75
	II	Da 5.854,76 a 7.000,33	7.000,33
	III	Da 7.000,34 a 8.145,92	8.145,92
	IV	Da 8.145,93 a 9.291,50	9.291,50
	V	Da 9.291,51 a 10.437,07	10.437,07
	VI	Da 10.437,08 a 11.582,66	11.582,66
	VII	Da 11.582,67 in poi	12.728,24
Agricoltura	Unica		3.830,62
Assicurazioni	I	Fino a 5.759,09	5.759,09
	II	Da 5.759,10 a 7.450,63	7.450,63

Settore	Fascia	Retribuzione nazionale	Retribuzione convenzionale
	III	Da 7.450,64 a 9.120,36	9.120,36
	IV	Da 9.120,38 a 10.779,21	10.779,21
	V	Da 10.779,22 in poi	12.438,04
	I	Fino a 5.474,21	5.474,21
	II	Da 5.474,22 a 7.074,79	7.074,79
Commercio	III	Da 7.074,80 a 8.647,67	8.647,67
	IV	Da 8.647,68 in poi	10.220,55
Trasporto aereo	I	Fino a 6.053,00	6.053,00
	II	Da 6.053,01 a 8.439,08	8.439,08
	III	Da 8.439,09 a 10.825,16	10.825,16
	IV	Da 10.825,17 a 13.156,76	13.156,76
	V	Da 13.156,77 in poi	15.379,33

Giornalisti

Settore	Fascia	Retribuzione nazionale	Retribuzione convenzionale
Giornalismo	I	Fino a 3.708,64	3.708,64
	II	Da 3.708,66 a 5.022,48	5.022,48
	III	Da 5.022,49 a 6.336,32	6.336,32
	IV	Da 6.336,33 a 7.650,15	7.650,15
	V	Da 7.650,16 in poi	8.964,00

Codici di autorizzazione INPS

Codici in vigore al 1° gennaio 2014

Codice	Descrizione	Decorrenza
0A	Riepilogazione per più cantieri. Contraddistingue aziende dell'edilizia con più cantieri, di durata limitata nel tempo, dislocati nella stessa provincia, che eseguono gli adempimenti contributivi con unica denuncia mensile.	01/01/1974
0B	Azienda autorizzata a differire il termine di versamento dei contributi e della presentazione del mod. DM10. Il codice comporta l'indicazione nell'apposita zona nel mod. DM72 o DM74, della data di scadenza dell'obbligo contributivo, dei giorni di proroga e del conseguente periodo intercorrente tra la data di normale scadenza e la data differita.	01/01/1974
0C	Lavori edili in economia.	01/01/1974
0D	Azienda con più posizioni contributive. Contraddistingue una delle posizioni contributive di azienda che, pur strutturata in forma unitaria, abbia posizioni contributive autonome in relazione all'esistenza di particolari categorie di personale.	01/01/1974
0E	Farmacia ex municipalizzata con capitale interamente pubblico.	01/01/2010
0F	Aziende che si sono avvalse della facoltà loro attribuita dall'art. 13 della legge 5 marzo 2001, n. 57, pubblicata sulla G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 e recante modifiche ed integrazioni alla legge n. 443/1985, che ammette al riconoscimento della natura artigiana le imprese che, costituite ed esercitate in forma di srl a pluralità di soci, ne facciano domanda alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.	01/04/2001
0G	Azienda ammessa al beneficio di cui all'art. 2, comma 134, primo periodo, della legge n. 191/2009.	01/01/2010
0H	Azienda o Ente con personale iscrivibile alla CPDEL e Cassa Pensioni insegnanti asilo ed elementari.	01/01/1974
0K	Azienda con posizione autonoma per il personale dirigente.	01/01/1974
0L	Azienda beneficiaria delle agevolazioni contributive previste per i territori del Mezzogiorno. - Aziende che accentrano presso le Sedi che hanno competenza su territori totalmente o parzialmente esclusi dall'area di intervento degli sgravi, per una o più filiali dislocate nell'area di intervento degli sgravi stessi. - Aziende non autorizzate all'accentramento, che operano con Sedi che hanno competenza su territori in parte inclusi e in parte esclusi dall'area di intervento degli sgravi, limitatamente alle posizioni costituite per dipendenze dislocate nell'area di intervento degli sgravi stessi. - Impresa agricola beneficiaria della riduzione di cui all'art. 1, comma 3 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Da non usare: Quando l'azienda, autorizzata o meno all'accentramento, opera con Sedi che hanno competenza su territori totalmente inclusi nell'area di intervento degli sgravi, soltanto per dipendenze tutte dislocate nell'area di intervento degli sgravi stessi.	01/01/1971
0M	Azienda destinataria della normativa di cui all'art. 2, c. 37, della legge n. 203/2008 tenuta al versamento, dal 1° gennaio 2009, della contribuzione C.i.g.s. e mobilità con esclusione della C.i.g.o.	01/01/2009
0N	Azienda costituita ed operante nelle aree di declino industriale di cui all'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/1988.	01/10/1992
0P	Posizione relativa a nave o imbarcazione da diporto.	01/01/2000
0Q	Azienda per la quale non si deve procedere all'invio della modulistica. È utilizzato per tutte le aziende per le quali, constatata la restituzione della modulistica in uso per irreperibilità, si voglia escludere l'azienda dall'invio di ulteriore modulistica, in attesa che siano accertate ed eliminate le cause che hanno determinato il mancato recapito.	01/01/1974
0R	Posizione riferita a cooperative rientranti nella disciplina del D.P.R. n. 602/1970 che ha optato per il versamento, per tutti i soci lavoratori, dei contributi pensionistici sui salari di fatto.	01/07/2003
0T	Azienda destinataria degli interventi formativi di riconversione o riqualificazione professionale del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici.	01/11/2004
0U	Azienda ammessa al beneficio di cui all'art. 2, comma 134, secondo periodo, della legge n. 191/2009.	01/01/2010
0V	Azienda non rientrante nell'elencazione di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero Pubblica Amministrazione con rapporti di lavoro interamente costituiti e regolamentati secondo la normativa di diritto comune. Circ. INPS n. 70/2007.	01/01/2007

Codice	Descrizione	Decorrenza
0W	Azienda ammessa al beneficio di cui all'art. 2, comma 151, della legge n. 191/2009.	01/01/2010
0X	Azienda o Ente che occupa personale già dipendente degli Enti mutualistici disciolti, soggetto alle norme delle assicurazioni generali obbligatorie. Contraddistingue le posizioni contributive intestate alle UU.SS.LL. o alle Amministrazioni Statali, per il personale proveniente dagli Enti mutualistici disciolti in favore del quale devono essere versati i contributi secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria.	01/01/1980
0Z	Amministrazione dello Stato attribuita a rami diversi dal ramo 3 autorizzata a versare i contributi entro la fine del 6 mese successivo a quello nel quale è compresa la scadenza del periodo di paga al quale i contributi stessi si riferiscono.	01/01/1974
1A	Esclusione dall'assicurazione I.v.s. È utilizzato per: - Aziende del credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati che abbiano ottenuto l'esonero o che, nelle more della decisione della domanda, siano esonerate dall'obbligo del versamento dei contributi per l'assicurazione I.v.s. - Aziende industriali, artigiane e commerciali che abbiano alle dipendenze esclusivamente personale non soggetto all'assicurazione I.v.s. in quanto iscritto a fondi di previdenza non gestiti dall'INPS.	01/01/1974
1B	Esonero dal versamento della contribuzione per la Ds. È utilizzato per: - Aziende soggette alle norme sugli assegni familiari esercenti pubblici servizi, che abbiano alle loro dipendenze solo lavoratori la cui stabilità d'impiego risulti da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale. - Aziende che abbiano alle dipendenze esclusivamente lavoratori che solo occasionalmente prestano la loro opera alle dipendenze altrui e nel biennio precedente l'assunzione non siano stati soggetti all'assicurazione per la DS (per l'anno 1988 cfr. art. 7, comma 3 della legge 20 maggio 1988, n. 160) - Aziende che occupino solo lavoratori retribuiti esclusivamente con la partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda (ad eccezione dei lavoratori marittimi, del traffico e della pesca, con contratto alla parte). - Aziende esercenti lavorazioni che si compiono annualmente in periodi determinati di durata inferiore a sei mesi, che abbiano alle dipendenze solo lavoratori i quali non possano far valere nel biennio anteriore alla loro assunzione almeno un contributo settimanale per la disoccupazione e siano addetti alle lavorazioni stesse (per l'anno 1988 cfr. art. 7, comma 3 della legge 20 maggio 1988, n. 160). - Aziende che abbiano alle dipendenze solo religiosi e/o religiose (clero regolare). - Piloti dei porti e pratici locali di cui agli artt. 86 e segg. e 96 del Codice della navigazione, per l'attività di pilotaggio nei porti o nelle località di approdo o di transito marittimo. Da non usare quando l'esclusione, perché concorrente con altre particolarità contributive, risulti evidenziata dai c.a.: 1E e 1F.	01/01/1974
1C	Esonero dal versamento della contribuzione dovuta alla C.u.a.f. È utilizzato per: - Aziende che abbiano alle dipendenze esclusivamente parenti ed affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro con lui conviventi. - Aziende che abbiano alle dipendenze solo religiosi e/o religiose (clero regolare). - Istituti parificati di istruzione, quando risultino aver stipulato con il Provveditorato agli Studi una convenzione con la quale sono obbligati a corrispondere direttamente al proprio personale un trattamento di famiglia non inferiore a quello corrisposto al personale statale. - Organizzazioni sindacali, partiti politici, associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, Istituti di patronato e assistenza sociale, qualora dette organizzazioni ed Enti assicurino ai dipendenti un trattamento di famiglia non inferiore all'importo degli assegni per nucleo familiare. - Scuole Elementari parificate, qualora risultino aver stipulato con il Provveditorato agli Studi una convenzione con la quale sono obbligati a corrispondere direttamente al proprio personale un trattamento di famiglia non inferiore a quello corrisposto al personale statale. - Istituti, Enti, ospedali e presidi delle unità sanitarie locali che istituzionalmente erogano prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale o di assistenza sociale, anche in regime convenzionale, purché non abbiano fini di lucro ed assicurino un trattamento di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni per nucleo familiare. - Piloti dei porti e pratici locali di cui agli artt. 86 e segg. e 96 del Codice della navigazione, per l'attività di pilotaggio nei porti o nelle località di approdo o di transito marittimo. Per l'individuazione delle prestazioni di assistenza sociale deve farsi riferimento agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, comprendendovi anche la sfera della beneficenza e assistenza pubblica, con esclusione, però, della sicurezza sociale. N.B.: il codice 1C non si usa quando l'esclusione, perché concorrente con altre particolarità contributive, risulti evidenziata dal c.a. 1F.	01/01/1974
1D	Esonero dal versamento della contribuzione dovuta alla C.i.g. È utilizzato per: - Datori di lavoro attribuiti al ramo industria della C.u.a.f. in base al decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale qualora non vi sia anche un decreto di aggregazione alla C.i.g. - Imprese ferroviarie e tramviarie che assolvano servizi di autolinee, integrativi dell'esercizio del trasporto ferroviario, a condizione che il servizio utilmente completi il trasporto su rotaia, rendendolo più efficiente, attraverso uno sviluppo del servizio stesso nei limiti della concessione ferroviaria e tramviaria in atto. - Imprese le quali disimpegnino in appalto solo servizi ausiliari all'esercizio delle ferrovie, delle tramvie e della navigazione interna, qualora i servizi svolti si identifichino con i compiti di esercenti il trasporto. -	01/01/1974

Codice	Descrizione	Decorrenza
	Imprese industriali degli Enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato. - Compagnie e gruppi portuali quando si avvalgono anche dell'opera di lavoratori portuali non iscritti sugli appositi ruoli tenuti dalle capitanerie di porto. - Imprese esercenti autoservizi pubblici di linea tenute all'osservanza delle leggi 24 maggio 1952, n. 628 e 22 settembre 1960, n. 1054 o che, comunque, iscrivono il personale dipendente al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Da non usare quando l'esclusione, perché concorrente con altre particolarità contributive, risulti evidenziata dai c.a.: 1E, 1F e 4A. Dal 1° agosto 1991 assume anche il significato di esclusione dalla contribuzione prevista in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità.	
1E	Esclusione dall'obbligo del versamento della contribuzione per Ds e per C.i.g. È utilizzato per: - Compagnie e gruppi portuali, quando l'attività venga svolta esclusivamente da lavoratori portuali permanenti iscritti sugli appositi ruoli tenuti dalle capitanerie di porto. Da non usare quando l'esclusione, perché concorrente con altre particolarità contributive, risulti evidenziata dal c.a.: 1F. Dal 1° agosto 1991 assume anche il significato di: esclusione dalla contribuzione prevista in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità. Dal 9 agosto 2012 assume anche il significato di: assunzione a seguito di emersione ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 109/2012.	01/01/1974
1F	Esclusione dall'obbligo del versamento della contribuzione per Ds, C.u.a.f. e C.i.g. È utilizzato per: - Aziende concessionarie di ferrotramvie, per i titolari di assuntorie, denunciati con posizione contributiva autonoma. Dal 1° agosto 1991 assume anche il significato di esclusione dalla contribuzione prevista in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità.	01/01/1974
1G	Azienda che svolge le attività di cui all'art. 117, legge 23 dicembre 2000, n. 388. Compatibile solo con il c.s.c. 7.07.08.	01/07/2001
1H	Azienda destinataria dei benefici ex D.M. n. 65/2001.	01/07/2001
1J	Azienda edile o lapidea che applica, per il contributo addizionale C.i.g. straordinaria l'aliquota ridotta, in quanto occupa fino a 50 dipendenti. Dal 1° giugno 1993 assume anche il significato di: Azienda tenuta al versamento del contributo addizionale C.i.g. in misura ridotta in quanto occupa fino a 50 dipendenti. Il codice deve essere attribuito alle imprese del settore delle spedizioni internazionali e dei magazzini generali, ivi compresi i centri di sdoganamento di cui all'art. 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 23 del 23 gennaio 1973 (D.L. 21 giugno 1993, n. 199 convertito in L. n. 293/1993). L'art. 6, c. 15, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 convertito nella L. n. 236/1993, ha disposto l'estensione delle norme suddette anche ai lavoratori marittimi e amministrativi, dipendenti da aziende pubbliche e private, sospesi dal lavoro per crisi del settore del trasporto marittimo. Dal 1° gennaio 1998 assume anche il significato di: Industria edile con aliquota C.i.g. ridotta per il personale con qualifica di impiegato e quadro, in quanto avente nell'anno precedente, forza occupazionale fino a 50 dipendenti. Il requisito dei 50 dipendenti, ai fini del contributo C.i.g. ridotto, si riferisce alla media dei dipendenti occupati nell'anno solare precedente.	01/12/1988
1K	Azienda avente titolo allo sgravio contributivo ex art. 116, legge n. 388/2000.	01/01/2001
1L	Esclusione dall'obbligo del versamento del contributo al Fondo integrativo aziendale. È utilizzato per: - Aziende esattoriali esercenti servizi tributari appaltati che occupano soltanto personale non iscritto al Fondo speciale. - Aziende esercenti produzione e distribuzione del gas a mezzo di reti cittadine che occupano soltanto personale non iscritto al Fondo speciale.	01/01/1974
1M	Esclusione dall'obbligo del versamento di qualsiasi forma di contribuzione previdenziale. È utilizzato per: - Aziende tenute al versamento delle sole forme di contribuzione mutualistica e del contributo GESCAL.	01/01/1980
1N	Attribuzione ai soli fini della determinazione dell'aliquota I.v.s. senza l'incremento dello 0,14% costituito dalla quota di contributo ex Tbc trasferita al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e del decreto 21 febbraio 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.	01/01/1999
1P	Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali che versano i contributi entro il trentesimo giorno dalla data in cui i relativi atti per il pagamento diventano esecutivi. Da attribuire anche, ovviamente, alle UU.SS.LL.	01/01/1974
1Q	Esclusione dell'addizionale I.v.s. L. n. 1115/1968 e contribuzione addizionale Ds L. n. 427/1975. È utilizzato per: - Aziende industriali edili, gestite da Enti pubblici (c.s.c. 2.01.02) non tenute al versamento dell'addizionale I.v.s. di cui all'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e obbligate al pagamento della contribuzione addizionale Ds, nella misura prevista per le aziende edili, dall'art. 15 della legge 6 agosto 1975, n. 427.	01/10/1975
1R	Codice attribuito a seguito di dichiarazione del datore di lavoro attestante la media dei lavoratori dipendenti. Circ. INPS n. 70/2007.	01/01/2007

Codice	Descrizione	Decorrenza
1S	Azienda industriale (non edile e non lapidea) che applica le aliquote ridotte per i contributi C.i.g., in quanto ha occupato, nell'anno precedente, una media non superiore a 50 dipendenti. Dal 1° agosto 1991 è utilizzato anche per le aziende agricole per il personale con qualifica di impiegato o quadro.	01/02/1975
1T	Azienda autorizzata al conguaglio del «credito contributivo» art. 116, comma 18, legge n. 388/2000.	01/12/2000
1U	Azienda autorizzata al conguaglio del «credito contributivo» art. 116, comma 18, legge n. 388/2000.	01/07/2002
1V	Posizione relativa al personale iscritto ex-IPOST.	01/01/2011
1X	Posizione relativa ad azienda appaltatrice di servizi sulle navi da crociera in regime di legge n. 413/1984 avente titolo allo sgravio ex art. 13 della legge n. 488/1999. Circ. n. 137/2002.	01/07/2002
1Y	Azienda ammessa al beneficio di cui al comma 8 dell'art. 11-bis del decreto 28 aprile 2000, n. 158.	01/06/2011
2A	Obbligo del versamento della contribuzione I.v.s. È utilizzato per: - Aziende che svolgono attività per le quali è prevista l'iscrizione del personale ai Fondi Speciali di previdenza gestiti dall'INPS, ma che occupano esclusivamente personale non iscritto ai relativi Fondi Speciali di previdenza. L'assoggettamento alla contribuzione I.v.s. comporta anche l'inclusione del contributo addizionale per gli asili nido di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, per tutte le aziende e, ove previsto, del contributo addizionale di cui alla L. n. 1115/1968.	01/01/1974
2B	Posizione relativa al personale già iscritto o iscrivibile al soppresso Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.	01/01/1996
2D	Azienda non avente diritto allo sgravio di cui alla L. n. 183/1976. È utilizzato per: Centri di ricerca scientifica e tecnologica, classificati in c.s.c. che comportino l'automatica inclusione ai benefici dello sgravio di cui alla legge n. 183/1976, non aventi diritto a tali benefici. Aziende alberghiere, situate in province aventi il territorio totalmente incluso nell'area di intervento della Cassa per il Mezzogiorno, non aventi diritto allo sgravio di cui alla legge n. 183/1976. Dal 12/1991 assume anche il significato di: Impresa non avente diritto allo sgravio annuale ex art. 1 del D.L. 21/01/1992, n. 14 successivamente prorogato dall'art. 4, comma 21 della L. 27/12/1997, n. 449. Dal 01/1999 assume anche il significato di: Impresa non avente diritto allo sgravio totale triennale ex art. 3, comma 5 della L. 23/12/1998, n. 448.	01/07/1976
2F	Azienda edile esclusa dal versamento del contributo addizionale Ds di cui alla legge n. 427/1975. Riguarda esclusivamente aziende con c.s.c. 1.13.01.	01/10/1993
2H	Datore di lavoro ammesso all'incentivo di cui all'art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012.	01/01/2013
2K	Posizione attribuita a seguito di mutamenti soggettivi dell'impresa. Aziende che, pur di nuova costituzione, sotto il profilo giuridico formale, continuano tuttavia ad espletare la medesima attività economica di quella cui sono subentrate.	01/03/1989
2L	Azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.M. n. 351/2000.	01/12/2000
2M	Azienda destinataria del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato.	01/01/2011
2N	Azienda armatoriale avente alle dipendenze esclusivamente marittimi non soggetti alla legge 26 luglio 1984, n. 413.	01/01/1974
2P	Azienda avente diritto alle riduzioni degli oneri sociali di cui all'art. 1, L. n. 782/1980 con gli adeguamenti previsti dalla L. n. 210/1990.	01/07/1980
2R	Posizione per i lavoratori per i quali è dovuto il contributo al Fondo di Tesoreria ex lege n. 296/2006, commi 755 e successivi.	01/01/2007
2S	Posizione accessoria riferita alle aziende armatoriali per gli adempimenti contributivi relativi ai marittimi in C. R. L. (continuità di rapporto di lavoro), aventi diritto allo sgravio legge 27 febbraio 1998, n. 30.	01/05/1998
2U	Azienda destinataria del contributo ex art. 3, comma 3, legge n. 92/2012.	01/01/2013
2X	Azienda destinataria della normativa di cui all'art. 1-bis della legge n. 294/2004 tenuta al versamento, dal 1° gennaio 2005, della contribuzione C.i.g.s. e mobilità. Estensione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e del trattamento di mobilità.	01/01/2005
2Y	Azienda destinataria dei benefici di cui alla legge n. 68/1999 per le aziende che assumono lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% (fiscalizzazione totale) ovvero con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% (fiscalizzazione al 50%).	01/11/2001

Codice	Descrizione	Decorrenza
2V	Azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.M. n. 33/2011 (Assicurazioni).	01/04/2011
2Z	Agenti di assicurazione in gestione libera, autorizzati, in base al D.M. 25 ottobre 1979, a versare la contribuzione dovuta in base a minimale ridotto. Trattasi di agenti che, a proprio rischio e spesa svolgono l'incarico di provvedere direttamente, per conto di una impresa proponente, con compenso in tutto o in parte a provvigione, alla gestione e allo sviluppo di un'agenzia di assicurazione territorialmente definita, intrattenendo direttamente il rapporto con la direzione di un'impresa italiana o con la rappresentanza generale di un'impresa straniera.	01/01/1979
3A	Azienda cooperativa di qualunque categoria operante con la C.u.a.f., ammessa ad applicare l'aliquota ridotta di cui al D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni. Viene attribuito ad aziende costituite in forma cooperativa, qualunque sia l'attività esercitata, a condizione che risultino iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione di cui al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni e integrazioni, o nei registri regionali. Il codice va usato anche per i consorzi cooperativi iscritti nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.	01/01/1974
3B	Azienda esercente attività di logistica.	01/11/1999
3C	Posizione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nei confronti degli amministratori locali ai sensi dell'art. 26, comma 1, L. n. 265 del 6 agosto 1999.	01/08/1999
3D	Azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.M. n. 158/2000 (Credito).	01/07/2000
3E	Azienda non ammessa al conguaglio degli assegni familiari. Viene attribuito ad aziende o organismi cooperativi che non operano il conguaglio degli assegni per nucleo familiare in quanto gli stessi vengono corrisposti direttamente dall'Istituto ai lavoratori aventi diritto.	01/01/1974
3F	Azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.M. n. 158/2000 (Credito Cooperativo).	01/07/2000
3G	Contribuzione GESCAL in misura ridotta. Viene attribuito ad aziende autoferrotranviarie e di navigazione interna, a gestione governativa, soggette al versamento del contributo GESCAL, con aliquota ridotta alla sola parte a carico del lavoratore.	01/01/1974
3H	Contribuzione C.i.g. lapidei. È utilizzato per: - Aziende industriali esercenti l'escavazione e/o la lavorazione dei materiali lapidei alle quali si applicano, ai fini della C.i.g., le norme previste dalla legge n. 1058/1971. - Aziende artigiane esercenti escavazione di materiali lapidei alle quali si applicano, ai fini della C.i.g., le norme previste dalla legge n. 1058/1971.	01/12/1971
3J	Impresa che occupa più di 50 dipendenti, compresi quelli denunciati su altra posizione, soggetta alla disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale. Esclude il controllo relativo al limite occupazionale.	01/03/1993
3K	Azienda artigiana, costituita in forma societaria, che è tenuta a versare la contribuzione per la C.u.a.f. in base alla maggiore aliquota prevista per la generalità delle aziende e non in base all'aliquota ridotta prevista per le aziende artigiane dall'art. 20 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni. Viene attribuito alle società di persone o di fatto regolarmente costituite, qualora non tutti i contitolari risultino iscritti in tale qualità negli elenchi di categoria.	01/01/1974
3L	Azienda che ha alle proprie dipendenze lavoratori a domicilio.	01/01/1974
3M	Posizione relativa ad azienda collegata ad azienda industriale, soggetta a C.i.g., C.i.g.s. e mobilità. Compatibile esclusivamente con il c.s.c. 1.15.04 (Fondo volo).	01/08/1991
3N	Esonero dal versamento del contributo C.i.g., gestione edilizia e del contributo speciale Ds. È utilizzato per: Aziende industriali esercenti attività affini all'edilizia, non ammesse ad applicare le norme per la C.i.g., Gestione edilizia, né quelle relative al trattamento speciale per la Ds di cui alla legge n. 12/1970. Di conseguenza detto codice prevede l'obbligo del versamento della contribuzione per la C.i.g., Gestione ordinaria, nella misura intera o ridotta, a seconda se trattasi di azienda con alle dipendenze più di 50 dipendenti o fino a 50 dipendenti, nonché l'assoggettamento alle contribuzioni addizionali di cui all'art. 9 della legge n. 1115/1968.	01/01/1971
3P	Esonero dal versamento del contributo C.i.g., gestione edilizia, e del contributo speciale Ds. È utilizzato per: Aziende artigiane esercenti attività affini all'edilizia, non ammesse ad applicare le norme previste per la C.i.g., Gestione edilizia, né quelle relative al trattamento speciale di Ds di cui alla legge n. 12/1970.	01/01/1971

Codice	Descrizione	Decorrenza
3R	Azienda tenuta al versamento dei contributi per il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A. ai sensi del D.M. n. 178/2005. (Circ. INPS n. 132/2006)	01/11/2006
3S	Contribuzione speciale minatori di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5. È utilizzato per: Aziende minerarie con personale soggetto al contributo integrativo dovuto alla Gestione Speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere.	01/01/1974
3T	Imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici tenute, indipendentemente dal numero dei lavoratori in forza, al contributo C.i.g.s. di cui all'art. 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.	01/04/2001
3U	Azienda tenuta al versamento del contributo ex D.M. n. 88/2002 - Fondo per il sostegno del reddito Ente Tabacchi Italiani Spa. (circ. INPS n. 94/2003).	01/05/2002
3V	Aziende commerciali tenute ad applicare, per la contribuzione C.u.a.f., l'aliquota ridotta di cui all'art. 20 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni. È utilizzato per: - Aziende commerciali, anche in forma di società di persone, i cui titolari o contitolari risultino iscritti negli elenchi di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397 e successive modificazioni e integrazioni. - Agenti di assicurazione, iscritti negli elenchi di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni e integrazioni.	01/01/1974
3W	Aziende autorizzate a versare la contribuzione dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti determinata in base ad un'aliquota ridotta rispetto a quella prevista per la generalità delle aziende, ai sensi della legge 16 aprile 1974, n. 114.	01/01/1974
3Y	Azienda soggetta alla disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, senza limiti occupazionali.	01/08/1991
3Z	Azienda che versa i contributi per la C.u.a.f. nella misura ridotta di cui all'art. 20, comma 1, punto 3 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni. È utilizzato per: - Aziende agricole il cui titolare risulti iscritto negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136. - Cooperative agricole e loro consorzi iscritte nei registri prefettizi e nello schedario generale delle cooperative, sezione agricola. - Aziende della pesca di cui all'art. 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, munite del permesso della pesca costiera, locale o ravvicinata di cui all'art. 9 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639. N.B.: Il codice sarà soppresso per le aziende della pesca non appena diverranno operativi i nuovi c.s.c.	01/01/1974
4A	Contribuzione D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 (organismi cooperativi). È utilizzato per: Organismi cooperativi, anche di fatto, per i quali con decreto ministeriale sono stabilite, per i dipendenti soci, ai fini del versamento dei contributi (ad esclusione di quelli dovuti all'assicurazione I.v.s.) nonché ai fini dell'erogazione degli assegni familiari, tabelle di salari medi e di periodi di occupazione media mensile e, ai fini del versamento dei contributi I.v.s. la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile. Il codice ha anche il significato di esclusione totale dall'onere contributivo per la Ds per i soci e di esclusione C.i.g. per tutto il personale, soci e non soci.	01/01/1974
4B	Contribuzione dovuta dalle cooperative disciplinate dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, esercenti attività lavorativa simile a quella delle imprese industriali. È utilizzato per: Cooperative disciplinate dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, che, per l'attività esercitata, ferme restando le particolarità di cui al c.a. 4A, in base all'art. 5, punto 2 del D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869, sono soggetti alla contribuzione C.i.g. per i soli dipendenti operai non soci.	01/01/1974
4C	Datore di lavoro operante all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono stati stipulati accordi in materia di sicurezza sociale, soggetto alla normativa, in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, di cui alla legge 3 ottobre 1987, n. 398.	01/01/1974
4D	Contribuzione su salari medi e/o periodi medi. È utilizzato per: - Aziende che applichino soltanto un salario medio giornaliero, indicabile in quanto uguale per tutti i dipendenti con analoga qualifica. Aziende che applichino soltanto salari medi non indicabili in quanto variabili in relazione alle diverse qualifiche dei lavoratori cui sono riferiti. Il codice comporta, quali elementi numerici complementari, l'indicazione: - del numero delle giornate componenti il periodo di occupazione media mensile.	01/01/1974
4E	Contribuzione I.v.s. secondo le norme dell'industria. È utilizzato per: - Aziende esercenti produzione e distribuzione di energia elettrica aventi esclusivamente personale non iscritto al Fondo di previdenza per il personale dell'ENEL e delle aziende elettriche private per il quale è dovuto il contributo in misura normale per l'assistenza sanitaria e la GESCAL. - Aziende industriali esercenti le comunicazioni aventi esclusivamente personale non iscritto al Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai	01/01/1974

Codice	Descrizione	Decorrenza
	pubblici servizi di telefonia, per il quale è dovuto, per l'assistenza sanitaria e la GESCAL, il contributo in misura normale.	
4F	Posizione relativa al personale iscritto al Fondo speciale ex art. 43 della legge n. 488/1999 a seguito della soppressione del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato.	01/04/1990
4G	Posizione per il versamento di contributi pensionistici per la quota a carico del lavoratore ex art. 38, commi 1, 2 e 3, della legge n. 488/1999.	01/01/2000
4H	Azienda del settore del trasporto pubblico autorizzata al recupero delle somme anticipate per le integrazioni delle indennità di malattia per l'anno 2005. (Circ. INPS n. 22/2008).	01/02/2008
4J	Il codice assume un nuovo duplice significato: 1) Azienda tenuta al versamento delle contribuzioni di malattia e maternità nella misura delle aziende commerciali (relativamente al personale con qualifica di operaio e/o impiegato).	01/01/2001
4K	Azienda che assume lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria o in Mobilità ai sensi dell'art. 1-bis, c. 2, della legge n. 291/2004. (Circ. n. 46/2009).	01/01/2009
4L	Posizione per il versamento della contribuzione aggiuntiva ex art. 3, comma 5 del decreto legislativo 564/1996.	01/12/1996
4M	Azienda autorizzata a fruire dell'incentivo per assunzione giovani genitori ex D.M. 19 novembre 2010. (Messaggio n. 20065/2011).	01/09/2011
4P	Azienda tenuta al versamento del contributo dello 0,50% di cui al comma 2, dell'art. 1-ter della L. n. 291/2004. Interessa le aziende del settore del trasporto aereo.	01/01/2005
4R	Azienda che - nel rispetto del regolamento comunitario sugli aiuti de minimis - fruisce dello sgravio contributivo ex lege n. 183/2011 in relazione all'assunzione di apprendisti.	02/11/2012
4Q	Aziende ammesse al finanziamento dei trattamenti a favore dei lavoratori interessati di riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa previsti dall'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2) del decreto interministeriale n. 375/2005. (circ. INPS n. 82/2005).	01/06/2005
4S	Azienda operante nel comune di Campione D'Italia beneficiaria della riduzione contributiva prevista dall'art. 1-quater della legge 11 gennaio 1986, n. 11.	01/01/1986
4T	Azienda ammessa al beneficio di cui all'art. 8, c. 4, L. 223/1991 ai sensi della legge n. 291/2004. (Circ. n. 46/2009).	01/01/2009
4U	Posizione contributiva sulla quale vengono effettuati i versamenti della contribuzione sostitutiva relativa alla dichiarazione di emersione di lavoro progressiva riferita sia ai lavoratori totalmente in nero, sia a quelli oggetto di regolarizzazione parziale (lavoratori in grigio).	01/01/2002
4V	Azienda ammessa ai benefici ex lege n. 193/2000. Circ. INPS n. 134/2002.	01/07/2000
4W	Datori di lavoro che hanno effettuato l'invio della dichiarazione di rispetto dei contratti e degli altri obblighi di legge ai sensi del comma 1175, art. 1, legge n. 296/2006. Circ. INPS n. 51/2008.	01/01/2008
4X	Azienda ammessa ai benefici per il reimpiego di personale dirigente di cui all'art. 10 del D.L. n. 511/1996.	01/05/1996
4Y	Azienda operante nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Reg. CEE n. 2081/93 e successive modificazioni, avente titolo ai benefici contributivi, per ulteriori 12 mesi, in caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 15, c. 1, lett. b) della legge n. 196/1997).	01/07/1997
4Z	Azienda che occupa personale inviato a svolgere attività in Paesi esteri con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale.	01/01/1991
5A	Azienda artigiana con coadiutori e/o soci. È utilizzato per: - imprese artigiane che occupano familiari coadiutori e/o soci iscritti alla gestione speciale per l'assicurazione I.v.s. degli artigiani.	01/01/1974
5B	Imprese artigiane che svolgono attività nel settore dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura con limite di 32 dipendenti, di cui non più di 16 apprendisti, limite elevabile a 40 dipendenti, qualora le unità aggiuntive siano apprendisti.	01/01/1974
5C	Azienda artigiana che non effettua lavorazioni in serie con limite di 18 dipendenti di cui non più di 9 apprendisti, limite elevabile a 22 dipendenti, qualora le unità aggiuntive siano apprendisti.	01/01/1974

Codice	Descrizione	Decorrenza
5D	Azienda artigiana che effettua lavorazioni in serie con limite di 9 dipendenti, di cui non più di 5 apprendisti, limite elevabile a 12 dipendenti, qualora le unità aggiuntive siano apprendisti.	01/01/1974
5E	Impresa artigiana costituita in forma societaria, con esclusione di un socio dal computo del personale occupato.	01/01/1974
5F	Imprese artigiane esercenti attività di trasporto con limite di 8 dipendenti.	01/09/1985
5G	Imprese di costruzione edili con limite di 10 dipendenti, di cui non più di 5 apprendisti, limite elevabile a 14 dipendenti, qualora le unità lavorative siano apprendisti.	01/08/1985
5H	Attività di studi professionali esercitata in forma di impresa.	01/03/1989
5J	Impresa soggetta alla disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale D.L. n. 57/1993, art. 7, comma 4. Compatibile con i seguenti c.s.c.: 1.18.08 - imprese radiotelevisive 7.07.08 - imprese di vigilanza 1.12.09 - aziende funzionalmente collegate allo spettacolo 1.12.10 - aziende funzionalmente collegate allo spettacolo in presenza del c.a. 1D 1.12.04 - aziende funzionalmente collegate all'editoria 1.12.07 - aziende funzionalmente collegate all'editoria. Per le imprese di vigilanza dal 01/94 assume anche il significato di estensione della disciplina di mobilità.	01/03/1993
5K	Impresa soggetta alla disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, comma 7, D.L. n. 299/1994, convertito con L. n. 451/1994 (imprese e cooperative di pulizia). Compatibile solo con i c.s.c.: 7.07.08 1.18.03 con c.a. 4B 4.18.03. Incompatibile con i c.a.: 1M, 3X e 5J.	01/01/1994
5L	Azienda avente dipendenti assunti con contratto di solidarietà di cui alla legge 29 dicembre 1984, n. 863.	01/01/1984
5M	Impresa fornitrice di lavoro interinale in agricoltura in riferimento al personale con qualifica di impiegato, quadro e dirigente inviato presso aziende agricole utilizzatrici. (msg. INPS n. 22343/2005).	01/01/2005
5N	Azienda beneficiaria delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 e art. 20, L. n. 223/1991.	01/01/1991
5P	Posizione contributiva interessata da operazioni societarie (Circ. n. 54/2009).	01/01/2004
5Q	Azienda beneficiaria delle agevolazioni di cui all'art. 25, comma 9 e all'art. 8, comma 2 della L. 223/1991, relativamente alle assunzioni dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai contratti di reinserimento e di formazione e lavoro. Azienda beneficiaria della contribuzione ridotta per gli apprendisti, di cui all'art. 2, comma 4 del D.L. n. 398/1992.	01/08/1991
5R	Cooperativa agricola soggetta alla normativa della C.i.g. del settore industriale.	01/08/1991
5S	Azienda beneficiaria delle agevolazioni di cui all'art. 5, comma 2 della legge n. 344/1991. Decorrenza validità dal 10/91. Interessa profughi italiani e i loro familiari a carico, anche se non di cittadinanza italiana, per favorirne il reinserimento lavorativo.	01/10/1991
5T	Azienda ammessa al conguaglio del contributo di cui all'art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991. Decorrenza validità dal 08/91. Si tratta di un contributo mensile pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.	01/08/1991
5U	Posizioni aziendali interessate da variazione di settore, operate in applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi nn. 226 - 227 - 228/2001. (circ. INPS n. 186/2003).	01/06/2001
5V	Cooperativa sociale avente titolo alle agevolazioni contributive di cui all'art. 4, comma 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali per i soci svantaggiati.	01/01/1992
5W	Impresa del settore calzaturiero beneficiaria delle agevolazioni di cui all'art. 6 della legge 19 luglio 1994, n. 451. Compatibile con i seguenti c.s.c.: 1.10.01 1.10.02 1.10.06 4.10.01 4.10.02. Dal 9 agosto 2012 assume anche il significato di: posizione contributiva riferita a personale oggetto di emersione ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 109/2012.	01/03/1995
5X	Azienda non rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 1, L. n. 863/1984, che stipula contratti di solidarietà ai sensi dell'art. 5, comma 5, L. 236/1993. Esclude il controllo relativo al rispetto dei minimali contributivi.	01/03/1993
5Y	Impresa operante in circoscrizione che presenta un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, superiore alla media nazionale.	01/01/1991
5Z	Azienda avente dipendenti per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà ai sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1984, n. 863.	01/01/1984

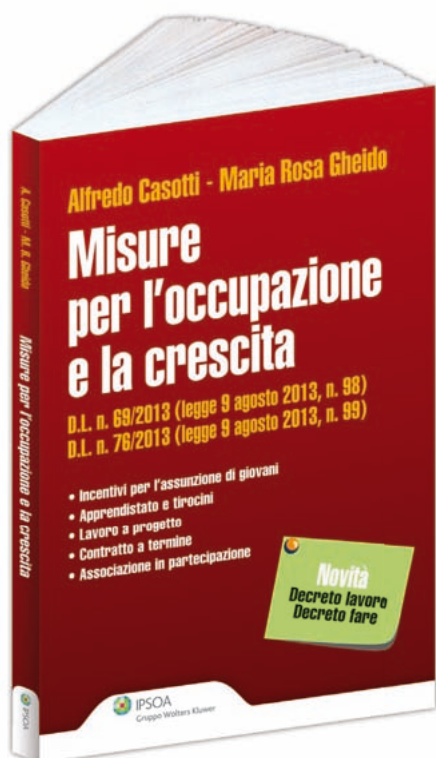
Codice	Descrizione	Decorrenza
6A	Lavoratori soggetti ai contributi per I.v.s. e Ds.	01/01/1999
6B	Lavoratori soggetti solo al contributo per l'I.v.s.	01/01/1999
6C	Lavoratori soggetti al solo contributo I.v.s., già esclusi fino al 31 dicembre 1998 dall'assicurazione contro la Tbc.	01/01/1999
6D	Ente pubblico soggetto alla disciplina del trattamento di fine rapporto di lavoro di cui all'art. 2120 del codice civile, avente alle dipendenze lavoratori esclusi da altre forme assicurative previdenziali.	01/01/1999
6J	Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa gravi dissesti idrogeologici per la provincia di Messina anno 2010 ordinanza n. 3865/2010.	01/07/2010
6K	Azienda tenuta al versamento del contributo ex art. 5, comma 4, L. n. 223/1991.	01/08/1991
6L	Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa degli eventi alluvionali del 4 ottobre 2010 in provincia di Genova e Savona. Ordinanza n. 3903/2010.	01/12/2010
6M	Azienda ammessa al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.	01/01/2013
6N	Obbligo assicurativo per Ds (esclusi I.v.s., Tbc e ENAOLI). Aziende, Enti, Amministrazioni statali, non soggetti alla disciplina degli A. F., con dipendenti soggetti alla sola assicurazione Ds. Da usare per: - Amministrazioni dello Stato per i medici ed i veterinari non di ruolo.	01/01/1972
6Q	Posizione relativa ad azienda con dipendenti iscritti al soppresso Fondo Elettrici.	01/01/2001
6R	Posizione relativa ad azienda con dipendenti iscritti al soppresso Fondo Telefonici.	01/01/2001
6S	Posizione aziendale non vincolata al rispetto dei minimi retributivi previsti per i rami di appartenenza. Da usare per: Istituti di istruzione ed educazione statale, compresi gli istituti di istruzione artistica, per il personale docente e non docente non di ruolo per il quale gli istituti stessi devono versare la contribuzione su compensi accessori (quale lavoro straordinario), atteso che la relativa spesa grava su un capitolo diverso.	01/01/1972
6T	Posizione relativa ad agenzia di promozione di lavoro e d'impresa avente titolo al beneficio ex art. 5, comma 1 del D.M. n. 21 maggio 1998 e/o al beneficio ex art. 7, c. 13 del D.Lgs. n. 81/2000.	01/05/2001
6U	Impresa destinataria degli interventi di proroga della mobilità previsti dalla legge n. 172/2002, tenuta al versamento delle somme aggiuntive di cui all'art. 1, c. 3. (Circ. INPS n. 176/2002).	01/07/2002
6V	Codice da attribuire, in aggiunta al codice 7Y, alle posizioni accese esclusivamente per il versamento della contribuzione sostitutiva ai sensi della legge n. 383/2001 nel caso di rateizzazione dell'importo relativo ai contributi da regolarizzare.	01/01/2002
6W	Posizione contributiva per il personale, docente e non docente, non di ruolo delle Amministrazioni scolastiche statali tenute, a norma del D.M. 15 dicembre 1979 e successive modificazioni, al versamento di contributi con l'applicazione di particolari minimi di retribuzione giornaliera.	01/01/1979
6X	Posizione contributiva accessoria rispetto ad altra principale sulla quale vengono effettuati i versamenti dei contributi.	01/01/1989
6Y	Impresa armatoriale avente diritto agli sgravi ex L. n. 426/1991.	01/06/1991
6Z	Presentazione della denuncia mensile entro il ventesimo giorno del terzo mese successivo al periodo della denuncia stessa, ai sensi dell'art. 11 della legge 26 luglio 1984, n. 413. Da usare per il personale marittimo, imbarcato su traghetti gestiti dall'Ente Ferrovie.	01/10/1984
7A	Azienda del Credito tenuta al versamento del contributo I.v.s. alla Gestione Speciale per gli Enti Creditizi Pubblici di cui al D.L. 20 novembre 1990, n. 357. Gruppo Bancario San Paolo di Torino.	01/12/1990
7B	Azienda del Credito tenuta al versamento del contributo I.v.s. alla Gestione Speciale per gli Enti Creditizi Pubblici di cui al D.L. 20 novembre 1990, n. 357. CARIPLO.	01/12/1990
7C	Azienda del Credito tenuta al versamento del contributo I.v.s. alla Gestione Speciale per gli Enti Creditizi Pubblici di cui al D.L. 20 novembre 1990, n. 357. Monte dei Paschi di Siena.	01/12/1990
7D	Azienda del Credito tenuta al versamento del contributo I.v.s. alla Gestione Speciale per gli Enti Creditizi Pubblici di cui al D.L. 20 novembre 1990, n. 357. Cassa di Risparmio di Torino.	01/12/1990
7E	Azienda del Credito tenuta al versamento del contributo I.v.s. alla Gestione Speciale per gli Enti Creditizi Pubblici di cui al D.L. 20 novembre 1990, n. 357. Cassa di Risparmio di Firenze.	01/12/1990

Codice	Descrizione	Decorrenza
7F	Azienda del Credito tenuta al versamento del contributo I.v.s. alla Gestione Speciale per gli Enti Creditizi Pubblici di cui al D.L. 20 novembre 1990, n. 357. Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane.	01/12/1990
7G	Azienda del Credito tenuta al versamento del contributo I.v.s. alla Gestione Speciale per gli Enti Creditizi Pubblici di cui al D.L. 20 novembre 1990, n. 357. Cassa di Risparmio di Padova.	01/12/1990
7H	Azienda del Credito tenuta al versamento del contributo I.v.s. alla Gestione Speciale per gli Enti Creditizi Pubblici di cui al D.L. 20 novembre 1990, n. 357. Cassa di Risparmio di Asti.	01/12/1990
7J	Aziende che fruiscono dell'incentivo programma P. A. R. I- (Programma d'azione per il reimpiego di lavoratori svantaggiati) D.D. n. 1844 del 27 settembre 2007 (Circ. INPS n. 86/2009 e msg. n. 15949/2009).	01/06/2009
7K	Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà successivamente al 14 giugno 1995, ammessa al conguaglio delle riduzioni contributive di cui all'art. 6, comma 4, della legge 28 novembre 1996, n. 608.	01/01/1996
7L	Azienda del Credito tenuta al versamento del contributo I.v.s. alla Gestione Speciale per gli Enti Creditizi Pubblici di cui al D.L. 20 novembre 1990, n. 357. Banco di Sicilia.	01/12/1990
7M	Azienda del Credito tenuta al versamento del contributo I.v.s. alla Gestione Speciale per gli Enti Creditizi Pubblici di cui al D.L. 20 novembre 1990, n. 357. Banco di Napoli.	01/12/1990
7N	Azienda autorizzata alla riduzione edilizia ex art. 29, comma 2, D.L. n. 244/1995.	01/01/2012
7P	Posizione contributiva per i piloti dei porti e pratici locali, per i quali non è dovuta la contribuzione per il S.S.N., malattia, maternità ed ex GESCAL.	01/01/1996
7Q	Posizione ammessa al conguaglio delle prestazioni pensionistiche per ex CARIPLO, ex Ist. Bancario San Paolo di Torino e ex Banco di Napoli. Msg. INPS n. 30747/2007.	01/01/2008
7R	Posizione relativa ad azienda speciale ex L. n. 142/1990, tenuta alla contribuzione C.u.a.f.	01/05/1999
7T	Azienda ammessa al beneficio di cui all'art. 8, c. 4, L. n. 223/1991, ai sensi dell'art. 5, c. 2, legge n. 39/2004, introdotto dal D.L. n. 134/2008 convertito in legge n. 166/2008. (Circ. n. 46/2009).	01/01/2009
7Y	Posizione contributiva sulla quale vengono effettuati i versamenti della contribuzione sostitutiva relativa alla dichiarazione di emersione di lavoro automatica riferita sia ai lavoratori totalmente in nero, sia a quelli oggetto di regolarizzazione parziale (lavoratori in grigio).	01/01/2001
7Z	Inquadramento attribuito ai sensi dell'art. 3, comma 8, legge 8 agosto 1995, n. 335.	01/08/1985
8A	Agenzia autorizzata alla somministrazione di lavoro che beneficia delle misure di incentivazione previste dall'art. 13, c. 1, lett. b) del decreto legislativo n. 276/2003. Circ. INPS n. 44/2006.	01/05/2005
8B	Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. decreto MEF 1° giugno 2012 e D.L. n. 74/2012.	01/06/2012
8C	Posizione contributiva per allievi di cantieri di lavoro e rimboschimento, ai sensi della legge 6 agosto 1975, n. 418.	01/01/1974
8E	Azienda che fruisce dell'incentivo relativo al progetto I. C. S - Interventi di Coesione Sociale - D.D. n. 2296 del 19 maggio 2005.	01/11/2007
8F	Enti non assoggettati al contributo per il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297. Da usare per: - Enti territoriali (Province, Comuni e Regioni), Amministrazioni dello Stato non inquadrate nel c.s.c. 3.	01/07/1982
8G	Azienda non tenuta al versamento della contribuzione per l'indennità di malattia.	01/01/1986
8H	Azienda non tenuta al versamento della contribuzione per l'indennità di maternità.	01/01/1986
8K	Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell'art. 1 della legge n. 863/84, successivamente al 14 giugno 1995 (art. 8, D.L. n. 232/1995).	01/06/1995
8L	Aziende che fruiscono dell'incentivo Azione di sistema «welfare to work».	01/03/2011
8M	Impresa agricola operante nei territori montani di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, avente diritto alla riduzione dei contributi ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni.	01/01/1988

Codice	Descrizione	Decorrenza
8N	Impresa agricola avente diritto allo sgravio del 60% dei contributi (zone agricole svantaggiate) ovvero allo sgravio dell'80% dei contributi (zone agricole svantaggiate del Mezzogiorno) di cui all'art. 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67.	01/01/1988
8P	Posizione riferita ad impresa avente titolo allo sgravio ex art. 11, legge n. 388/2000 o legge n. 343/2000. Circ. INPS n. 120/2002.	01/11/2000
8Q	Posizione contributiva unificata per più navi.	01/01/1994
8R	Azienda avente titolo ai benefici contributivi di cui all'art. 3 D.L. n. 32/1994 per i contratti di formazione trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.	01/01/1994
8S	Azienda non tenuta al versamento della contribuzione delle indennità economiche di malattia. Compatibile solo con i c.s.c.: 1.14.03 1.14.04 1.14.05 e solo con i codici Sede: 02 = Alessandria 32 = Forlì 42 = Livorno 81 = Torino 88 = Venezia.	01/01/1994
8T	Azienda ammessa al conguaglio del contributo di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993. Decorrenza validità dal 03/93. Si tratta di un contributo mensile pari al 50% della indennità di C.i.g. che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.	01/05/1994
8V	Azienda esclusa dall'applicazione dell'art. 3 della L. n. 337/1988. (A eccezione di quelle inquadrare con c.s.c. 1.16.01).	01/01/1994
8W	Aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà ex art. 1, L. n. 863/1984, per i quali non sono applicabili i benefici di cui ai commi 2 e 4 della L. n. 236/1993 (art. 5, comma 6, D.L. n. 572/1994). Compatibile con i seguenti c.s.c.: 1. XX. XX 5. XX. XX con c.a. 3X e 5R 7. 01. XX con c.a. 3X 7. 02. XX con c.a. 3X 7. 04. 01 con c.a. 3X 7. 07. 05 con c.a. 3X 7. 07. 08 con c.a. 5J ovvero con c.a. 5K.	01/11/1994
8X	Azienda non tenuta al versamento della contribuzione di mobilità (Nota del ministero del lavoro prot. n. 53564 del 26 maggio 2004 - Lettere Roma EUR prot. n. 1062 del 15 maggio 2007).	01/01/2004
8Y	Esclusione dalla contribuzione indennità malattia e maternità per obbligo versamento della contribuzione all'IPSEMA.	01/01/2009
8Z	Impresa di servizi avente diritto agli sgravi di cui alla L. 1089/1968.	01/03/1989
9A	Azienda fornitrice di lavoro temporaneo ex legge 24 giugno 1997, n. 196. Dal 01/01/2011 assume anche il significato di: Posizione per il solo personale somministrato.	01/01/1998
9B	Azienda destinataria dei benefici di cui alla legge regionale siciliana n. 30 del 7 agosto 1997. Prolungamento del periodo di erogazione degli incentivi.	01/05/1998
9C	Esonero dal versamento della contribuzione GESCAL.	01/01/1974
9E	Posizione riferita a nave avente titolo allo sgravio ex art. 29, c. 1-decies, legge n. 14/2009.	01/01/2009
9F	Posizione riferita a nave iscritta al Registro Internazionale di cui alla legge 27 febbraio 1998, n. 30.	01/05/1998
9G	Obbligo contributivo per la GESCAL in misura ridotta (solo per la quota a carico del lavoratore). Viene attribuito a Regioni, Province, Comuni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Il contributo alla GESCAL è dovuto per la sola quota a carico del lavoratore. Da non usare in presenza di uno dei c.a.: 0X, 1M, 1P e 8F.	01/01/1986
9H	Posizione separata per il versamento dei contributi previsti a favore dei lavoratori stranieri stagionali ex D.Lgs. n. 286/1998.	01/03/1998
9J	Azienda che fruisce dell'incentivo previsto dal programma P. A. R. I. riguardante lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate. Decreto del 18 marzo 2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. (Circ. INPS n. 103/2006).	01/09/2006
9K	Azienda ammessa ai benefici per il reimpiego di lavoratori L. S. U. di cui all'art. 4 del D. M. 21 maggio 1998.	01/06/1999
9L	Datore di lavoro avente titolo al conguaglio delle indennità ex art. 15, L. n. 451/1994. Dal 01.01.2005 assume anche il significato di: Posizione per il rimborso o il conguaglio dell'indennità di cui alla L.R. Sardegna n. 3/2003 relativa a soggetti utilizzatori non aventi personale dipendente.	01/01/1999
9M	Posizione per la richiesta di rimborso o conguaglio della indennità di cui alla legge n. 451/1994 relativa a soggetti utilizzatori non aventi personale dipendente. Dal 01.01.2005 assume anche il significato di: Azienda autorizzata ai PIP Regione Sardegna ex L.R. n. 3/2003.	01/01/1999

Codice	Descrizione	Decorrenza
9N	Posizione accessoria riferita alle aziende armatoriali per gli adempimenti contributivi relativi ai marittimi in CRL aventi diritto allo sgravio ex art. 29, c. 1-decies, legge n. 14/2009 e Posizione relativa ai galleggianti privi di propulsione propria destinatari dei benefici ex art. 29, c. 1-decies, legge n. 14/2009.	01/01/2009
9P	Azienda tenuta a versare il contributo aggiuntivo di malattia, previsto per i pubblici esercizi. Viene attribuito a piccole pensioni, mense aziendali e bar aziendali, le quali sono inquadrare con c.s.c. che non prevede l'obbligo del pagamento di tale contributo aggiuntivo. Le piccole pensioni, ossia quelle contraddistinte da un numero di stanze per alloggio non superiore a 9, sono espressamente incluse nel comparto dei pubblici esercizi per effetto del contratto collettivo nazionale del 8 luglio 1982. Per le mense aziendali è stato recepito il criterio già applicato a suo tempo, di considerare valida, ai fini della estensione del trattamento economico integrativo di malattia, l'inclusione delle aziende stesse nella categoria dei pubblici esercizi operata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Per i bar aziendali si è verificata una situazione analoga a quella delle mense aziendali, essendo stati ricompresi per contratto tra i pubblici esercizi.	01/01/1974
9R	Azienda avente titolo allo sgravio ai sensi della legge n. 53 del 8 marzo 2000. Con circolare n. 136 del 10 luglio 2001, ha assunto il più ampio significato di: Azienda, anche di fornitura di lavoro temporaneo, avente titolo allo sgravio ex art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001.	01/03/2000
9S	Posizione riferita a nave avente titolo allo sgravio totale ex art. 6-bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30 (pesca oltre gli stretti o oceanica).	01/03/1998
9T	Posizione riferita a nave avente titolo allo sgravio parziale ex art. 6-bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30 (pesca mediterranea).	01/03/1998
9U	Codice che contraddistingue le posizioni contributive già aperte in rami diversi dall'industria per dirigenti assicurati ai fini pensionistici all'ex INPDAl. (Circ. INPS n. 83/2003).	01/01/2003
9V	Azienda ammessa al beneficio di cui all'art. 5, c. 2, legge n. 39/2004, introdotto dal D.L. 134/2008 convertito in legge 166/2008. (Circ. n. 46/2009).	01/01/2009
9X	Posizione relativa alle operazioni di versamento o di conguaglio riferite ad operai in forza ad aziende agricole che non operano con il DM10.	01/01/1999
9Y	Azienda avente alle dipendenze lavoratori stranieri stagionali ex D.Lgs. n. 286/1998.	01/03/1998
9Z	Posizione riferita a cooperative che stabilizzano soggetti impegnati in L. S. U. ex art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 468/1997.	01/06/1998

Come cambia il mercato del lavoro dopo il decreto lavoro e decreto del fare?



di **A. Casotti, M.R. Gheido**
pagg. 259, € 25,00
Codice: 00151369

Misure per l'occupazione e la crescita

Aggiornato con
la circolare 29 agosto 2013, n. 35,
del Ministero del Lavoro

Il volume presenta un'analisi dettagliata delle novità in materia di occupazione e crescita introdotte nel mercato del lavoro dal "Decreto del fare" (D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98) e dal "Decreto lavoro" (D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 99): dagli incentivi per l'assunzione di giovani, all'ASpl, all'apprendistato e tirocini, ai contratti a termine e a progetto alla contrattazione aziendale nonché alle semplificazioni degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e fisco.



Acquista
su www.shop.wki.it



Rivolgiti alle migliori
librerie della tua città



Contatta
un agente di zona
www.shop.wki.it/agenzie



Contattaci
02.82476.794
info.commerciali@wki.it

DA OGGI PUOI LAVORARE CON PIÙ GUSTO

scegliendo esattamente quello che vuoi.



Nasce TuttoLavoro Suite

L'accesso unico e completo al mondo del lavoro

La soluzione informativa on line che ti permette di consultare in modo semplice e immediato, da un unico punto di accesso, tutti i contenuti in materia di lavoro.

TuttoLavoro Suite, mette a tua disposizione, più di 310 CCNL, sempre aggiornati, 100 Note Redazionali, 250 Sintesi contrattuali, dati retributivi, contributivi e fiscali dal 1980. Da oggi, inoltre, hai la possibilità di configurare la soluzione più adatta alle tue esigenze, a partire dalla banca dati sino ai singoli moduli complementari di approfondimento: notizie quotidiane, commenti d'autore, casi risolti dell'Esperto, disciplina sanzionatoria, previdenziale e sulla privacy, formule e modelli, procedure di calcolo e per l'elaborazione del costo del lavoro.

E in più, con **TuttoLavoro Suite** puoi scaricare gratuitamente sullo smartphone NotizieTL, la App che ti aggiorna sulle novità del mondo del lavoro.



Y85EF_LA

TuttoLavoro Suite: da oggi scegli solo quello che vuoi!



Wolters Kluwer
Italia

Richiedi maggiori informazioni su:
www.indicitalia.it/tuttolavoro